

FOCUS

**Legge n. 2/2009
Misure urgenti per il sostegno
a famiglie, lavoro, occupazione e impresa**

**Decreto legge n. 5/2009
Misure urgenti a sostegno
dei settori industriali in crisi**

21

25 febbraio 2009

*Direzione Segreteria dell'Assemblea Regionale
Adriana Garabello*

*Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale
Aurelia Jannelli*

*A cura di:
Federica Moi, Franco Turigliatto*

*Realizzazione grafica:
Simonetta Morreale*

Indice

<i>Premessa</i>	5
-----------------------	----------

PARTE I **La legge 28 gennaio 2009, n. 2**

<i>ECONOMIA -SOSTEGNO</i>	9
--	----------

Congelamento beni e risorse lotta al terrorismo (articolo 14, commi 2-4).....	9
Detassazione contratti di produttività (articolo 5)	9
Disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund) (articolo 14)	9
Fondi speculativi, partecipazione (articolo 14, commi da 6 a 9).....	10
Ires, Irpef e Irap (articolo 6 e articolo 10).....	10
Iva (articoli 7, 31 e 31 bis).....	11
OPA (articolo 13)	14
Sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali (articolo 12).....	14
Studi di settore (articolo 8)	16

<i>FAMIGLIE</i>	16
------------------------------	-----------

Bonus straordinario (articolo 1).....	16
Blocco e riduzione delle tariffe (articolo 3).....	18
Fondo aree sottoutilizzate (articolo 18)	20
Fondo per il credito per i nuovi nati (articolo 4, comma 1).....	21
Mutui prima casa (articolo 2).....	21
Neonati (articolo 19, comma 18).....	22

<i>IMPRESA</i>	22
-----------------------------	-----------

Confidi (articolo 11)	22
Dismissione, cessione o liquidazione azienda (articolo 14, comma 5).....	23
Fatture elettroniche d'acquisto (articolo 16 bis, comma 9).....	24

Indennizzi per le aziende commerciali in crisi (articolo 19 ter)	24
Libri sociali in forma digitalizzata (articolo 16, dal comma 12)	24
PEC (articolo 16, commi 6-12)	25
Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15)	25
Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16)	26
LAVORO.....	27
Ammortizzatori sociali (articolo 19, commi 8, 9, 10 e 10 bis)	27
Comparto Sicurezza (articolo 4, comma 3).....	27
Comunicazione di assunzione (articolo 16, commi 11 e 12).....	30
Enti bilaterali (articolo 19, commi 7 e 7 bis)	30
Fondo Pensione (articolo 4, comma 2)	30
Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (articolo 19-bis)	31
Incentivi per il rientro di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero (articolo 17)	31
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione - ammortizzatori in deroga (articolo 19).....	32
Settori specifici (articolo 19, commi dall'11 al 17)	35
Legge obiettivo (articolo 21).....	35
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	36
Arredo urbano (articolo 23)	36
Gara d'Opera (articolo 18, comma 4-sexties)	37
Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale (articolo 33)	37
Limite all'attività attraverso società (articolo 18, commi 4 septies e 4-octies)	40
Recupero aiuti di Stato illegittimi concessi alle ex municipalizzate (articolo 24)	40
Rimborsi fiscali dei pagamenti da parte della p.a. (articolo 9)	41
Versamento "F24 enti pubblici" ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi (articolo 32-ter)	42
SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE	42
Anagrafe (articolo 16 bis)	42
Casella di posta per le P.A. (articolo 16, comma 8)	43
Documento regolarità contributiva (articolo 16, comma 10)	44
Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a. (articolo 28).....	44
Fatture elettroniche d'acquisto (articolo 16 bis, comma 9).....	45
Fondo unico giustizia (articolo 27, comma 21-ter).....	45
PROVVEDIMENTI FISCALI	46

Accertamenti con adesione (articolo 27, commi da 1 a 8)	46
Accertamenti su particolari categorie di contribuenti (articolo 27, commi da 9 a 15).....	48
Accertamenti – compensazioni- potenziamento dei controlli fiscali (articolo 27, commi 16 –21bis)	50
Cassa Depositi e Prestiti (articolo 22, comma 1)	51
Circoli privati, controlli (articolo 30).....	52
Crediti d'imposta (articolo 29).....	54
Disposizioni fiscali in materia di giochi (articolo 30-bis)	55
Quadro Strategico Nazionale (articolo 20)	57
Riscossione (articolo 32)	59
Semplificazione modalità di riscossione coattiva (articolo 32-bis).....	62
SANITÀ	62
Disposizioni in materia di disavanzi sanitari (articolo 6 bis).....	62
SCUOLA	63
LSU Scuola (articolo 34)	63
SERVIZI PUBBLICI LOCALI.....	64
Ferrovie (articolo 25).....	64
Società Tirrenia (articolo 26)	65
Società aeroportuali (articolo 4, commi da 3 bis a 3 quater)	66

PARTE II

“ Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”

Premessa.....	67
INCENTIVI AI CONSUMI	69
Rinnovo parco circolante veicoli, acquisto veicoli ecologici (articolo 1)	69
Impianti Gpl e metano (articolo 1, comma 7)	69
Trasporto pubblico (articolo 1, comma 11-17).....	70
Agevolazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (articolo 2)	70
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE.....	71
Distretti produttivi e reti di impresa (articolo 3).....	71
Aggregazione tra imprese (articolo 4).....	72

Rivalutazione sostitutiva immobili (articolo 6)	73
Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali (articolo 6).....	73
Controlli fiscali (articolo 7)	73

Premessa

Con il presente Focus si intende fornire un quadro generale della cd. Manovra anti - crisi:

✓ nella **prima parte**, sono state prese in esame le misure a sostegno delle famiglie , dell'economia, delle imprese, del lavoro nonché i provvedimenti di natura fiscale previsti dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale*”;

✓ nella **seconda parte** sono state analizzate le misure poste in essere dal decreto legge 10 febbraio 2009, n 5 “*Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi*” suddividendole in due macrovoci relative, rispettivamente, agli incentivi ai consumi (con particolare attenzione agli incentivi volti al rinnovo del parco circolante veicoli e finalizzati a fronteggiare la crisi del settore automobilistico) e alle agevolazioni alle imprese (ad esempio in tale voce sono inseriti gli articoli in materia di aggregazioni tra imprese (articolo 4); rivalutazione sostitutiva immobili (articolo 5); sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli (articolo 6); controlli fiscali).

Per maggior chiarezza si precisa che anche la prima parte, al fine di agevolare la comprensione degli interventi economici adottati dalla l. 2/2009 per fronteggiare la crisi economica del Paese, è stata suddivisa in “voci” talvolta correlate di tabelle esplicative degli effetti economici della manovra, tratte dai lavori preparatori pubblicati all'indirizzo:

<http://www.camera.it/ dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0016410.pdf>

Ad esempio, le disposizioni della su indicata l. 2/2009 concernenti la detassazione dei contratti di produttività nonché quelle in materia di IRES; IRPEF; IRAP e IVA sono state raggruppate nella voce dedicata al sostegno all'economia così come le norme relative ai *bonus* concessi alle famiglie oppure quelle concernenti i mutui accesi sulla prima casa sono state inserite nella voce “Famiglie”.

Inoltre è stata inserita la voce “Impresa” in cui si trovano gli articoli che contengono provvedimenti a sostegno delle aziende in crisi oppure riduzioni dei costi amministrativi a carico delle imprese in modo da favorire una celere ripresa economica.

Un'altra voce è dedicata al “Lavoro” e dunque alle politiche volte a disciplinare gli ammortizzatori sociali oppure il potenziamento e l'estensione degli strumenti a tutela del reddito nei periodi di sospensione dal lavoro.

Da ultimo, sono state individuate le seguenti voci: “pubblica amministrazione”, in cui tra le altre sono presenti le disposizioni che facilitano il recupero di crediti da parte delle p.a. nonché il recupero degli aiuti di stato illegittimamente concessi; la semplificazione e la digitalizzazione; i provvedimenti fiscali, la sanità, la scuola e, infine, i servizi pubblici locali in cui sono presi in esame gli articoli relativi alle ferrovie, alle società aeroportuali e alla privatizzazione della Società Tirrenia.

Parte I

La legge 28 gennaio 2009, n. 2

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”

Il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il 28 gennaio con 158 voti a favore, 126 contrari e 2 astenuti la **legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 del Decreto legge del 29 novembre 2008, n.185, recante misure urgenti per il sostegno alle famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.**

La legge di conversione e il testo del decreto così come modificato dal dibattito parlamentare sono stati pubblicati sulla G.U. n. 22 del 28-1-2009 Suppl. Ordinario n. 14.

Essi sono reperibili nei rispettivi siti:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-01-28&task=dettaglio&numgu=22&redaz=009G0010&tmstp=1233588535062>.

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-01-28&task=dettaglio&numgu=22&redaz=09A00989&tmstp=1233571168301>

I lavori preparatori relativi al disegno di legge di conversione sono reperibili al seguente indirizzo:

<http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0017610.pdf>

L'iter del disegno di legge è consultabile all'indirizzo:

<http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/32860.htm>

Il provvedimento integra, alla luce dell'evoluzione della situazione economica e finanziaria e della grave crisi in corso, la manovra finanziaria che ha avuto il suo perno nella finanziaria, e nella legge di conversione n. 133 /2008 del Decreto legge n. 112/08¹.

Il Decreto legge n. 185 ha subito importanti cambiamenti in sede di conversione e risulta ora composto complessivamente da 47 articoli per l'inserimento di numerosi articoli bis e anche tris raggruppati sotto i seguenti titoli:

- I. Sostegno alle **famiglie**
- II. Sostegno all'**economia**
- III. Riduzione in **funzione anticrisi** del quadro strategico nazionale: protezione del capitale umano e domanda pubblica accelerata per grandi e piccole infrastrutture, con priorità per l'edilizia scolastica
- IV. **Servizi pubblici**
- V. Disposizione finanziarie.

Il valore complessivo della manovra si colloca poco al di sotto dei cinque miliardi di euro per il 2009 ed ha subito una contrazione rispetto al decreto legge iniziale: la copertura finanziaria è passata da 6.342 milioni di euro a 4.996 milioni. Un calo che prosegue negli anni successivi. Alla maggiori spese e alle minore entrate derivante dalle disposizioni legislative del provvedimento si provvede utilizzando quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal decreto stesso.²

¹ A questo proposito vedasi il Focus n. 20 la manovra finanziaria:il DPEF, la legge di conversione 133 del 2008 e la legge finanziaria per l'anno 2009 reperibile sul sito: http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2009/20_focus_finanziaria_2009.pdf

Per quanto riguarda il decreto legge 185 una prima sintetica scheda di lettura n. 8133 è reperibile nell'archivio giuridico sul sito

<http://www.consiglioregionale.piemonte.it/legextr/jsp/dettaglio.jsp?scheda=8133>

² Il servizio del bilancio del Senato ha pubblicato un ampio dossier di note di lettura del provvedimento, a cui si rimanda per ulteriori approfondimenti rispetto al presente focus, reperibile sul sito:

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL30.pdf

ECONOMIA -SOSTEGNO

Congelamento beni e risorse lotta al terrorismo (articolo 14, commi 2-4)

I commi dal 2 al 4 dell'articolo 14 disciplinano il **congelamento di beni e risorse in relazione alla lotta al terrorismo; questi possono essere custodite non solo dall'Agenzia del demanio, ma anche con nuove modalità alternative** in funzione di principi di efficienza, efficacia ed economicità.

I soggetti designati per la custodia di queste risorse economiche sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia.

Detassazione contratti di produttività (articolo 5)

La norma dispone la **proroga per tutto il 2009 della detassazione al 10% sulle competenze dei dipendenti del settore privato collegate agli incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.** Si tratta quindi della proroga dell'art. 2 del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008³.

Le misure di detassazione sono previste entro un reddito di lavoro dipendente privato che **non superi i 35 euro annui e entro il limite complessivo di 6.000 euro**⁴.

Disposizioni in materia di amministrazione straordinaria e di fondi comuni di investimento speculativi (cd. hedge fund) (articolo 14)

L'articolo disciplina materie assai diverse tra loro, alcune di grande rilevanza economica ed anche sociale.

³ Nel decreto in oggetto era prevista la detassazione anche degli straordinari, che invece è stata soppressa nel provvedimento in esame.

⁴ Come si evince dalle norme contenute nell'art. 4 comma 3 hanno diritto alla detassazione dei compensi di produttività anche il personale della sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Il comma 1 modifica la norma che proibiva la partecipazione in banca da parte delle imprese. La partecipazione al capitale bancario sarà possibile da parte di imprese che svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari, previo accertamento della necessaria competenza professionale da parte della Banca d'Italia.

Fondi speculativi, partecipazione (articolo 14, commi da 6 a 9)

I commi dal 6 al 9 dell'articolo 14 disciplinano invece **la partecipazione ai fondi comuni di investimento speculativi** e sulle richieste di riscatto delle somme da parte dei sottoscrittori.

Viene abrogato il tetto al numero dei partecipanti a un fondo speculativo e se, in un dato giorno, ⁵fino al 31 dicembre 2009, un fondo riceve richieste di riscatto superiori al 15% del valore complessivo netto del fondo, esso può sospendere il rimborso delle quote eccedenti tale ammontare in misura proporzionale alle quote per le quali ciascun sottoscrittore ha chiesto il rimborso. Le quote non rimborsate sono trattate come una nuova domanda di rimborso presentata il primo giorno successivo all'effettuazione dei rimborsi parziali. Nel caso in cui il fondo ceda attività il liquide per far fronte ai rimborsi, queste possono essere conferite a un nuovo fondo di tipo chiuso, che non può emettere nuove quote.

Ires, Irpef e Irap (articolo 6 e articolo 10)

Le imprese e i lavoratori indipendenti potranno dedurre parzialmente l'Irap dal reddito imponibile ai fini Ires e Irpef a decorrere del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008. La deduzione corrisponde a un importo pari al 10% dell'IRAP, forfetariamente calcolato sull'imposta riferibile alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati e delle spese del personale.

Sull'argomento interviene anche l'articolo 10 il quale dispone la riduzione di tre punti percentuali per l'anno 2008 dell'acconto da versare per il pagamento dell'IRES e dell'IRAP. Viene previsto un credito di imposta da utilizzare in compensazione per i contribuenti che abbiano già pagato l'acconto per intero al momento dell'entrata in vigore della legge in oggetto.⁶

Iva (articoli 7, 31 e 31 bis)

Diversi sono i provvedimenti in materia di **Iva che si incontrano nella lettura dell'articolato.**

- ✓ Pagamento da parte di imprese (articolo 7)

La norma prevede che il pagamento dell'IVA sia effettuato da imprese, professionisti e lavoratori autonomi al momento della riscossione del corrispettivo. L'imposta diventa comunque esigibile trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione: questo limite decade nel caso in cui il cessionario o il committente, prima dello scadere del tempo, sia stato assoggettato a misure concorsuali o esecutive. La norma non si applica per coloro che si avvalgono di regimi speciali di applicazione. Infine l'efficacia di queste disposizioni è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

- ✓ IVA sui servizi televisivi (articolo 31)

L'articolo in questione prevede che dal 2009 si applica l'aliquota ordinaria Iva al 20% al posto dell'aliquota ridotta al 10%, sui canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto-punto.

⁶ La relazione tecnica prevede una perdita di gettito di competenza per l'anno 2008, di 1730 milioni.

Viene inoltre prorogato dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il regime transitorio Iva in materia di determinazione del luogo delle prestazioni relativo a servizi di radiodiffusione e di televisione, oltre a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici.

In particolare, il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati, prevede che dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'addizionale alle imposte sul reddito del 25 per cento sugli utili, di cui al comma 466 dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2006 (cd. porno-tax), si applichi anche al reddito proporzionalmente corrispondente alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto; l'addizionale viene estesa anche ai soggetti che utilizzano trasmissioni televisive volte a sollecitare la credulità popolare, che si rivolgono al pubblico attraverso numeri telefonici a pagamento. Viene infine sostituito il terzo periodo del citato comma 466, che definisce l'accezione del concetto di materiale pornografico ai fini dell'addizionale stessa.

Nei lavori preparatori (pg. 82) pubblicati al seguente indirizzo:

<http://www.camera.it/dati/leg16/lavori/stampati/pdf/16PDL0016410.pdf>

si stima che il provvedimento, posto che è entrato in vigore il 1 gennaio 2009, comporterà i seguenti incrementi nel periodo 2009 – 2011:

	2009	2010	2011	2012
IVA	+214	+270	+270	+270

Valori espressi in milioni di euro

Detto articolo rappresenta una prima volontà di rispondere ai quesiti posti dalla Commissione europea al Governo italiano, con una lettera del 18 ottobre 2007. In detta lettera venivano richiesti chiarimenti in merito alla compatibilità del combinato disposto dell'articolo 16 e della tabella A-III del D.P.R. 633 del 1972 - che assoggetta all'aliquota ridotta del 10% i "canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto – punto..." - con il combinato disposto dell'articolo 98 e della categoria 8

dell'allegato III della direttiva 2006/112/CE (che consente di assoggettare ad aliquota ridotta la "ricezione dei servizi radiotelevisivi").

In particolare, la Commissione europea avrebbe osservato che in base alle richiamate disposizioni del D.P.R. 633/72 sono soggetti all'aliquota del 10% soltanto l'abbonamento alla TV via cavo e via satellite mentre sarebbero esclusi i programmi codificati trasmessi su richiesta via antenna. Conseguentemente la Commissione, ritenendo che le trasmissioni *pay-per-view* sono qualificate come trasmissioni televisive a tutti gli effetti e sono in concorrenza con le altre trasmissioni codificate, avrebbe chiesto al Governo italiano il motivo di esclusione dei servizi *pay-per-view* dall'ambito di applicazione dell'aliquota ridotta.

Nella medesima lettera la Commissione avrebbe sottolineato di avere ricevuto un reclamo in cui si lamentava un trattamento IVA iniquo dei servizi di trasmissione televisiva in funzione della piattaforma tecnica.

✓ IVA sulla vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico e autoparcheggio (articolo 31-bis)

L'articolo in esame sostituisce la lettera e) dell'articolo 74, comma 1, del D.P.R. n. 633 del 1972, concernente la disciplina IVA delle attività di vendita di documenti di viaggio per trasporto di persone nonché dell'autoparcheggio. In particolare, viene ampliato l'ambito dell'obbligo di assolvimento dell'IVA da parte degli esercenti l'attività di trasporto ovvero l'attività di gestione dell'autoparcheggio. Le modifiche apportate dalla norma in esame alla richiamata lettera e) prevedono:

- eliminazione del riferimento alla vendita da parte di rivenditori autorizzati per quanto riguarda i documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone;

- inclusione nell'ambito di applicazione IVA dei documenti di sosta relativi ai parcheggi dei veicoli;

estensione dell'ambito di applicazione per quanto riguarda l'autoparcheggio, in quanto non si limita la disciplina alla vendita di documenti di sosta.

OPA (articolo 13)

La norma attenua **il divieto per le società oggetto a Offerta Pubblica di Acquisto (OPA) di tenere comportamenti ostili finalizzati a contrastare gli obiettivi dell'OPA**. Questo significa che, previa autorizzazione dell'assemblea, le società avranno maggiori strumenti difensivi rispetto ad opa considerate ostili. Il divieto (la cosiddetta "*passivity rule*") a una maggiore difesa opererà d'ora in poi, solo se è previsto dallo statuto della società quotata.

Sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali e relativi controlli parlamentari e territoriali (articolo 12)⁷

L'articolo, composto di numerosi comma, ha come finalità quella di assicurare un adeguato flusso di finanziamenti all'economia e un adeguato livello di patrimonializzazione del sistema bancario.

A questo fine il **Ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilità dello stato, a sottoscrivere, sempre se richiesto specificatamente, dalle banche, strumenti finanziari, privi del diritto di voto, computabili nel patrimonio di vigilanza**. Tale autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 2009 e i detti strumenti finanziari devono essere emessi da banche italiane o da società capogruppo di gruppi bancari italiani, le cui azioni siano regolarmente quotate sui mercati regolamentati.

La norma dispone che gli strumenti finanziari in oggetto possono essere strumenti convertibili in azioni ordinarie su richiesta dell'emittente. Quest'ultimo potrà anche esercitare la facoltà di rimborso o riscatto a condizione che la Banca d'Italia attesti che l'operazione non pregiudica le condizioni finanziarie e la solvibilità della banca. In ogni caso

⁷ Per una complessiva comprensione delle misure rivolte a salvaguardare la solidità delle banche vedasi i decreti legge n. 155/2008 e 157/2008, convertiti congiuntamente nella legge n. 190 del 4 dicembre 2008, reperibili sul sito

<http://www.parlamento.it/leggi/08190l.htm>

Confronta il Focus n. 18 *Misure urgenti per la stabilità del sistema bancario e la tutela del Risparmio* reperibile sul sito:

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/infoleg/dwd/focus/2008/18misure_urgent_i_stabilita_sistema_bancario.pdf

il programma di intervento dello Stato dovrà terminare entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge.

Si dispone inoltre che la remunerazione dei suddetti strumenti finanziari possa dipendere in tutto o in parte, dalla disponibilità di utili distribuibili. Affinché il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) sottoscriva questi strumenti finanziari è necessario che l'operazione risulti economica e funzionale alle finalità in premessa. La sottoscrizione inoltre è vincolata all'assunzione da parte delle banche dell'impegno di assicurare adeguate condizioni di credito alle piccole e medie imprese e alle banche ed anche garantire un buon livello di liquidità per i creditori delle PA che forniscono a questa beni e servizi.

Sarà il **Presidente del Consiglio**, con appositi decreti a **individuare le risorse necessarie per finanziare le diverse operazioni che dovranno essere inserite in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'Economia.** Esse sono individuate attraverso:

- una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spese di ciascun Ministero,
- riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa,
- utilizzo temporaneo, mediante versamento all'entrata del bilancio dello stato, delle disponibilità giacenti sulle contabilità speciali e sui conti di tesoreria, intestati ad amministrazioni ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli di pertinenza delle amministrazioni territoriali,
- emissioni di titoli del debito pubblico.

I decreti di variazione di bilancio relativi alla acquisizione degli strumenti finanziari oggetti della disciplina del presente articolo **dovranno essere immediatamente ed obbligatoriamente sottoposti al parere della Camere.**⁸

⁸ Come già era in essere nel decreto legge n. 155 del 2008 così come convertito in legge 190/08 le operazioni di ricapitalizzazione delle banche definiscono soltanto una procedura attraverso cui il MEF può sottoscrivere strumenti finanziari. Non sono definite le risorse necessarie per gli eventuali finanziamenti e le relative coperture che sono quindi demandate completamente agli eventuali DPCM.

Studi di settore (articolo 8)

Si prevede la possibilità per **il Ministero dell'economia e delle finanze**, previo il parere della commissioni di esperti già in essere sulla materia, con un decreto **di integrare e modificare gli studi di settore**, di modo da tenere conto degli effetti della crisi economica rispetto a certi settori e a specifiche aree territoriali: Ai fine delle integrazioni si considerano anche gli elementi della contabilità nazionale e le segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.⁹

FAMIGLIE

Bonus straordinario (articolo 1)

Un bonus straordinario viene attribuito alle famiglie ed è modulato in base al reddito e al numero dei figli. Il bonus è valido solo per il 2009. Hanno diritto al bonus coloro che sono titolari di reddito da lavoro o assimilato, di pensione, di lavoro autonomo nel caso in cui si tratti di una attività commerciale non esercitata abitualmente e percepiti da soggetti a carico del richiedente o dal coniuge non a carico. Sono esclusi dal beneficio i lavoratori autonomi, i titolari di partita IVA e chi ha redditi fondiari superiori ai. 2.500 euro.¹⁰ **Il valore del bonus è di 200 euro per soggetti unici componenti un nucleo familiare con un reddito massimo di 15.000 euro annui e sale progressivamente fino a un massimo di 1.000 euro per un nucleo familiare di 5 o più persone con reddito che non oltrepassi i 22.000 euro annui. Il tetto di reddito per avere diritto al bonus sale fino a 35 mila Euro per i nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap.**

Il bonus è cumulabile con la *social card*.

La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio 2009. L'erogazione del bonus sulla base della richiesta effettuata in appositi moduli dell'Agenzia

⁹ Risulta quindi che la norma lascia ampia discrezionalità al Governo sia in relazione alla revisione dei parametri, sia nella determinazione dei settori, né viene individuato un arco temporale relativo alle condizioni di crisi.

¹⁰ La platea degli aventi diritti potrebbe aggirarsi intorno agli 8 milioni di persone.

delle Entrate è effettuata dal sostituto di imposta o dagli Enti pensionistici. Se il bonus non è erogato dal sostituto di imposta può essere richiesto in via telematica alle Entrate. La norma specifica poi le modalità di restituzione parziale o totale per coloro che hanno ricevuto il bonus senza averne diritto e dispone che i sostituti di imposta debbano conservare per tre anni le autocertificazioni ricevute.

L'ultimo comma dell'articolo dispone **la costituzione di un Fondo per l'anno 2009 con una dotazione pari a due miliardi e quattrocento milioni.**

TABELLA IMPORTO DEL BONUS IN RELAZIONE AL REDDITO E COMPONENTI

<i>(euro)</i>		
n. componenti	limite di reddito	bonus
1 (titolare di pensione)	15.000	200
2	17.000	300
3	17.000	450
4	20.000	500
5	20.000	600
più di 5	22.000	1.000
portatori di handicap	35.000	1.000

LA DISTRIBUZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE FASCE REDDITUALI

<i>(importi totali in milioni di euro)</i>			
Distribuzione dei componenti per famiglia fiscale	Numero	Importo beneficio	Importo totale
Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro	3.546.914	200	709,4
Famiglie con 2 componenti fino a 17.000 euro	2.956.616	300	887,0
Famiglie con 3 componenti fino a 17.000 euro	627.203	450	282,2
Famiglie con 4 componenti fino a 20.000 euro	569.365	500	284,7
Famiglie con 5 componenti fino a 20.000 euro	158.458	600	95,1
Famiglie con oltre 5 componenti fino a 22.000 euro	52.223	1.000	52,2
Famiglie con componenti portatori di handicap fino a 35.000 euro	88.374	1.000	88,4
Totali	7.999.153		2.399,0

Blocco e riduzione delle tariffe (articolo 3)

La norma dispone che fino al **31 dicembre 2009** siano sospese le regole di adeguamento su diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o giuridiche in relazione al tasso di inflazione od ad altri meccanismi automatici, da parte degli organi dello Stato.¹¹

Non rientrano in questa fattispecie le misure rivolte al recupero dei soli maggiori oneri sostenuti, le tariffe del servizio idrico e i settori autostradali e dell'energia elettrica che sono soggetti a specifiche disposizioni presenti sempre nell'art. 3. Per quanto riguarda i diritti, i contributi e le tariffe di pertinenza

¹¹ Nel comunicato n. 183 del 2 dicembre 2008 Il Ministero dell'Economia ha precisato che la disposizione si riferisce esclusivamente a diritti e tariffe relativi a servizi che sono erogati direttamente dalla Pubblica Amministrazione, facendo come esempio quelli in materia di motorizzazione.

degli enti territoriali l'applicazione spetta *"all'autonoma decisione dei competenti organi di governo"*.

Gli aumenti tariffari previsti per le autostrade e così anche i sovrapprezzo sulle tariffe di pedaggio autostradale decorrenti dal 1 gennaio 2009, così come stabilito dalla finanziaria 2007, non saranno applicati fino al 30 aprile del 2009.

Entro questa stessa data con apposito Decreto del Presidente del Consiglio saranno approvate le misure per accelerare i piani di investimento.

E' compito dell'Autorità per l'energia e il gas monitorare l'andamento dei prezzi nel mercato interno, per quanto riguarda la fornitura dell'energia elettrica e del gas naturale, affinché l'eventuale diminuzione dei prodotti petroliferi, si traduca in vantaggio per le famiglie.

Le famiglie economicamente svantaggiate che godono delle tariffe agevolate per fornitura di energia elettrica avranno diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale. Tale agevolazione spetta anche alle persone in gravi condizioni di salute, la cui vita dipenda da apparecchiature alimentate ad energia elettrica. Le agevolazioni relative a elettricità e gas sono concesse anche alle famiglie con almeno 4 figli a carico e con ISEE non superiore a 20 mila euro¹².

La norma dispone che la compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas (bonus gas) sia articolata in base alle diverse zone climatiche in modo tale da produrre una riduzione della spesa, al netto delle imposte, orientativamente del 15%.

Una serie di commi dell'articolo dispongono nuove regole per la disciplina del mercato elettrico prevedendo una suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone. **Viene modificato anche il meccanismo di formazione dei prezzi** che sarà basato sul prezzo dichiarato e che si applicherà al termine di un processo di adeguamento. Le modifiche introdotte sono caratterizzate in particolare sulla sostituzione

¹² **ISEE** è l'acronimo di "Indicatore della Situazione Economica Equivalente". Per il suo calcolo bisogna partire dal ISE (Indicatore della Situazione Economica) che è dato dal valore assoluto della somma dei redditi e una quota (20%) dei patrimoni individuati sulla base di tutti i componenti il nucleo familiare L'ISEE si calcola quindi dividendo l'ISE per il SE (parametro desunto dalla scala di equivalenza).

dell'attuale mercato di aggiustamento con **l'istituzione di un mercato infragiornaliero**¹³.

Il comma 13 bis dispone anche, in base a una modifica avvenuta alla Camera dei deputati, che **l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione a PRA** di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli **sia di 50 euro** e nello stesso tempo ne dispone l'esenzione nella cancellazione delle ipoteche.

Fondo aree sottoutilizzate (articolo 18)

La norma dispone **l'assegnazione da parte del CIPE di una quota delle risorse nazionali disponibile del Fondo** aree sottoutilizzate (Fas) secondo **tre direttrici**:

- al fondo sociale per l'occupazione e formazione istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro,
- al fondo infrastrutture di cui all'art. 6 quinquies del decreto legge n. 112/08
- al fondo per la competitività di cui all'art. 1 comma 841 della finanziaria per il 2007 per il sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.

Viene mantenuta, per quanto riguarda la destinazione delle risorse del fondo sociale per l'occupazione e formazione per l'assegnazione delle risorse derivanti dal FAS, la distribuzione territoriale: 85% per le regioni del mezzogiorno, 15% per le regioni del centro-nord.

Le risorse destinate al fondo sociale europeo devono essere utilizzate per attività di formazione o per l'incremento delle risorse destinate agli ammortizzatori sociali.

Il comma dal 4-bis dispone che i fondi per il piano caso vengano potenziati anche con la quota del Fas destinata al finanziamento del fondo infrastrutture e le risorse stanziare dalle Regioni.

¹³ “Nel mercato infragiornaliero il prezzo dell'energia sarà determinato in base a un meccanismo di negoziazione continua, nel quale gli utenti abilitati potranno presentare offerte di vendita e di acquisto vincolanti con riferimento a prezzi e quantità”.

Il decreto legge n.112/08 viene modificato prevedendo una procedura accelerata per approvare il piano casa, per cui sarà necessario solo il parere della conferenza unificata¹⁴. Vengono inoltre stanziati 100 milioni da dividere tra le Regioni per interventi immediati di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata.

Fondo per il credito per i nuovi nati (articolo 4, comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 4 dispone un apposito Fondo rotativo (Fondo di credito per i nuovi nati) rivolto a favorire l'accesso al credito alle famiglie con un figlio nato o adottato nel corso del 2009 e negli anni successivi, finalizzato quindi al rilascio di garanzie dirette, anche fidejussorie alle banche e agli intermediari finanziari. Il fondo dispone di un finanziamento di 25 milioni di euro per ciascun anno 2009, 2010, 2011.¹⁵ Il Fondo è ulteriormente incrementato di altri 10 milioni per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interesse in favore delle famiglie di nuovi nati o di bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare. Tali malattie sono appositamente individuate in apposito elenco.

Mutui prima casa (articolo 2)

Le rate relative al 2009 dei mutui a tasso variabili o misto già in essere dovranno sottostare a un tetto di interesse del 4% oppure essere calcolate in base al tasso applicato alla sottoscrizione del mutuo se più alto del 4%. La norma si applica esclusivamente ai mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8, e A9. Si dispone anche che, in relazione alle surrogazioni relative alle tipologie di mutui di cui sopra, cioè **per le rinegoziazioni obbligatorie, non si applichino gli onorari notarili**. La norma ha lo scopo di garantire che le operazioni di portabilità dei mutui non siano gravate da nuovi costi. Per quelli stipulati al primo gennaio l'ancoraggio

¹⁴ il decreto è reperibile sul sito:
<http://www.camera.it/parlam/leggi/decreti/08112d.htm>

¹⁵ Nella relazione tecnica si ipotizza i beneficiari potenziali annui in 500.000.

sarà al tasso di sconto della Bce. La differenza tra le rate così come determinate dalla nuova norma e quelle derivanti dall'applicazione delle clausole contrattuali iniziali è a carico dello stato. **Lo sconto sulla rata è dunque coperto dallo Stato** e alle banche spetterà un credito di imposta utilizzabile in compensazione.

Le banche e gli intermediari finanziari a partire dal 1 gennaio 2009 per i mutui garantiti da ipoteca per l'acquisto della prima casa **dovranno garantire ai contraenti la stipula di contratti a tasso variabile indicizzato al tasso della Banca centrale europea**, nonché garantire una idonea trasparenza.

L'articolo dispone uno stanziamento di 350 milioni per l'anno 2009 per finanziare le norme in oggetto, disponendo che eventuali minori spese a carico dello stato rispetto al finanziamento previsto saranno stanziati per gli assegni familiari; viene inoltre autorizzata una spesa di 20 milioni per il Fondo per gli affitti.

Neonati (articolo 19, comma 18)

Il comma 18 stanziava due milioni per il rimborso delle spese per l'acquisto di latte e pannolini per i neonati dei soggetti che sono già beneficiari delle provvidenze del Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti.

IMPRESA

Confidi (articolo 11)

La norma ha la funzione di sostenere il finanziamento delle Piccole e medie aziende: si dispone pertanto che **il Fondo di garanzia per le PMI sia**

rifinanziato fino a 450 milioni e che sia esteso anche alle imprese artigiane.¹⁶

Il 30% di questa somma è riservata al fondo a favore dei Confidi¹⁷

Si dispone che alla garanzia specifica del fondo si aggiunga anche la garanzia dello stato, quale garanzia di ultima istanza secondo le modalità stabilita da un decreto del Ministro delle finanze.

Il fondo di garanzia è incrementabile attraverso il contributo da parte di banche, delle Regioni e di altri enti o organismi pubblici nonché la Sace Spa.

Dismissione, cessione o liquidazione azienda (articolo 14, comma 5)

Il comma 5 dell'articolo 14 dispone che, nel quadro del programma previsto dalla procedura di amministrazione delle grandi imprese in crisi, **le operazioni di dismissione, di cessione o di liquidazione, non costituiscono trasferimento di ramo di azienda.** Questo significa che i lavoratori coinvolti in questi processi di dismissione non possono avvalersi

¹⁶ Sono destinate al rifinanziamento del Fondo di garanzia le risorse che derivano dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per l'intervento straordinario nel mezzogiorno nel limite appunto dei 450 milioni di euro.

¹⁷ Vedasi la Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" **art. 13 Disciplina dell'attività di garanzia collettiva dei fidi** "Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. *In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione e' composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni.*" La legge è reperibile sul sito: <http://www.parlamento.it/leggi/033261.htm>

della disciplina prevista dall'art. 2112 del Codice civile, cioè il diritto a conservare a mantenere le precedenti norme contrattuali.¹⁸

Fatture elettroniche d'acquisto (articolo 16 bis, comma 9)

Al comma 9 dell'articolo 16 bis si dispone la modalità di ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico, il cui decreto attuativo dovrà stabilire specifiche tecniche che garantiscano data, origine e integrità della fattura elettronica.

Indennizzi per le aziende commerciali in crisi (articolo 19 ter)

Viene previsto per le aziende commerciali al minuto in sede fissa o su aree pubbliche, in possesso di determinati requisiti che cessino definitivamente tale attività, un indennizzo che, per il 2009, dovrebbe ammontare intorno a 5.800 euro.

Libri sociali in forma digitalizzata (articolo 16, dal comma 12)

Infine i commi dal 12 in poi dell'articolo 16 disciplinano la tenuta **dei libri sociali delle imprese in forma digitale**.

¹⁸ L'art.1112 "Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda" dispone infatti: "In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento.

I libri, i repertori, le scritture e la documentazione a cui sono tenute le imprese secondo la legge o i regolamenti possono essere formati e tenuti con strumenti informatici. Le registrazioni in essi contenuti devono essere consultabili per cui sia possibile effettuare riproduzioni e copie secondo gli usi consentiti dalla legge. Gli obblighi di numerazione progressiva, di vidimazione o altre disposizioni, sono assolti mediante apposizione ogni tre mesi dalla marcatura temporale e dalla firma digitale dell'imprenditore o da altro soggetto dal medesimo delegato.

La comunicazione all'Ufficio delle Entrate degli importi e degli estremi dell'avvenuto pagamento assolvono agli obblighi di bollatura della documentazione informatica.

PEC (articolo 16, commi 6-12)

I commi dal 6 al 12 dell'articolo 16 disciplinano la **posta elettronica certificata (Pec)**.

Le nuove imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali.

Entro tre anni tutte le imprese esistenti dovranno dotarsi della Pec. Per i professionisti l'obbligo del Pec si realizza tramite la comunicazione entro un anno del proprio indirizzo al proprio Ordine o collegi. Questi pubblicano un elenco riservato, consultabile soltanto dall'Amministrazione pubblica.

Riallineamento e rivalutazione volontari di valori contabili (articolo 15)

L'articolo, composto di ben 25 commi, introduce una disciplina fiscale **di tipo opzionale per quelle imprese che vogliono operare il riallineamento a fini IRES e IRAP dei valori delle poste in bilancio,**

dovuta all'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS.¹⁹ La legge finanziaria del 2008 ha introdotto per le imprese che applicano questi principi contabili un regime di determinazione dell'imponibile fiscale maggiormente aderente con i dati del bilancio civilistico. La nuova disciplina del presente articolo ha dunque la funzione di operare un riallineamento dei cespiti aziendali, in quanto questi possono risultare diversi per effetto della diversa valutazione civilistica e fiscale. E' questo diverso valore che viene chiamato in termini tecnici disallineamento.

Riduzione dei costi amministrativi a carico delle imprese (articolo 16)

Anche questo articolo che si compone di diversi commi ed è finalizzato ad alleggerire i costi amministrativi per le imprese.

In sintesi le principali disposizioni della nuova normativa:

- viene reintrodotta il silenzio-assenso per quanto riguarda il diritto d'interpello dell'amministrazione finanziaria proposto dai contribuenti; il silenzio assenso scatta dopo 120 giorni dalla richiesta, seguiti da altri 60 giorni dalla diffida ad adempiere da parte del contribuente;
- vengono abrogate le norme che imponevano l'obbligo di comunicazione giornaliera con invio telematico, dei corrispettivi giornalieri per gli operatori di impresa al dettaglio, cioè per i commercianti;
- viene abrogata una norma della finanziaria 2007 che imponeva l'obbligo di comunicazione in via telematica da parte del contribuente delle operazioni di compensazione tra crediti/debiti IVA, nonché di un'altra norma della stessa legge che imponeva l'obbligo di registrazione su supporto elettronico delle vendite effettuate con i distributori automatici;

²⁰ "IAS - *International Accounting Standard* – IFRS - *International Financial Accounting Standard*. Nel dossier documentativo del Senato si rammenta che "lo scopo dei principi contabili internazionali è di aumentare la comparabilità e la trasparenza dei bilanci redatti da tutte le società dell'UE quotate su un mercato regolamentato. Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione ha emanato il Regolamento CE n. 1606/2002, che ha imposto l'obbligo di adottare dal 2005, per la redazione del bilancio consolidato, i principi contabili internazionali alle società i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati e lasciando ai singoli Stati membri la facoltà o l'obbligo di adottare i principi IAS/IFRS anche ai fini della redazione del bilancio d'esercizio per le società quotate e non quotate. Successivamente il Regolamento CE n. 1725/2003, del 29 settembre 2003, ha completato l'iter per il recepimento a livello comunitario dei principi contabili internazionali con l'omologazione dei principi IAS esistenti al 14 settembre 2002, con esclusione degli IAS 32 e 39 in materia di strumenti finanziari e derivati. Questi sono stati omologati rispettivamente con il Regolamento CE n. 2237/2004 e il Regolamento CE n. 2086/2004".

▪ è prevista una significativa riduzione delle sanzioni in caso di ravvedimento dell'impresa contribuente che riduce le stesse a un dodicesimo del minimo o a un decimo a seconda delle fattispecie previste.

LAVORO

Ammortizzatori sociali (articolo 19, commi 8, 9, 10 e 10 bis)

Scorrendo l'articolo 19, di particolare interesse **il comma 8 che permette che le risorse destinate agli ammortizzatori sociali possano essere utilizzate indistintamente per tutte le tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione.** Fermi restando i limiti massimi i decreti di concessione possono modulare le misure in relazione anche alla compartecipazione finanziaria a livello regionale e locale.

Il comma 9 dispone che in attesa di definire gli accordi con le regioni, il Ministero del lavoro assegna direttamente le risorse a Regioni e province

Il comma 10 dispone che il lavoratore che abbia diritto al trattamento di sostegno al reddito, ma che rifiuti la disponibilità ad altro lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, “perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.”

Il comma 10-bis autorizza per i lavoratori che sono in mobilità, ma che sono privi del diritto alla indennità di mobilità, l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente.

Comparto Sicurezza (articolo 4, comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 4 dispone che al **personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico** titolari di un reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore per il 2008 a 35.000 euro, **sia riconosciuta, in via sperimentale, sul trattamento economico accessorio una**

riduzione sull'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura dell'agevolazione e le sue modalità applicative saranno definite da un decreto del presidente del Consiglio.

Stima del maggior costo sostenibile per lo Stato per l'anno 2009 per la detassazione dei compensi di produttività al personale della sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Importo complessivo Forze Armate e Forze di Polizia dei fondi efficienza servizi istituzionali su cui applicare la detassazione	€ 284.500.000,00
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%)	€ 26.031.750,00
Imponibile IRPEF	€ 258.468.250,00
IRPEF con aliquota media 28%	€ 72.371.110,00
IRPEF con aliquota 10%	€ 25.846.825,00
Maggior costo per lo Stato	€ 46.524.285,00

Fondi di Amministrazione Vigili del Fuoco direttivi e non dirigenti	€ 82.300.000,00
Ritenute pensioni e fondo credito (9,15%)	€ 7.503.450,00
Imponibile IRPEF	€ 74.769.550,00
IRPEF con aliquota media 28%	€ 20.935.474,00
IRPEF con aliquota 10%	€ 7.476.955,00
Maggior costo per lo Stato	€ 13.458.519,00

TOTALE	€ 59.982.804,00
---------------	------------------------

Comunicazione di assunzione (articolo 16, commi 11 e 12)

I commi 11-12 dispongono infine, in deroga alla normativa vigente, che **i datori di lavoro domestico possano assolvere agli obblighi di legge con la presentazione all’Inps**, con modalità semplificate, della comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del rapporto di lavoro.

L’Inps è tenuta a trasmettere in via informatica, le suddette comunicazioni semplificate ai servizi competenti, al Ministero del lavoro, all’INAIL, nonché alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, nell’ambito del Sistema pubblico di connettività (SPC) e nel rispetto delle regole tecniche di sicurezza.

Enti bilaterali (articolo 19, commi 7 e 7 bis)

Gli Enti bilaterali (commi 7 e 7-bis) erogano le quote integrative dei trattamenti fino a concorrenza delle risorse disponibili. Si rinvia ai contratti e agli accordi interconfederali la definizione delle risorse minime e le loro modalità di erogazione, gestione e rendicontazione. Si dispone la possibilità per i fondi interprofessionali per la formazione di operare misure temporanee ed eccezionali anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Sono stabilite le modalità di trasferimento delle quote di adesione versate dal datore di lavoro in caso di mobilità tra i fondi pubblici.

Fondo Pensione (articolo 4, comma 2)

Il comma 2 dell’articolo 4 prevede che **gli iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria, possano riscattare i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 in tutto o in parte.** Il riscatto è consentito solo per i periodi non già coperti da contribuzione in alcun regime di A.G.O (Assicurazione Generale Obbligatoria) o sostitutivo della stessa, senza oneri a carico del fondo nazionale del servizio civile. I contributi per il riscatto possono essere versati ai

regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione o in 120 rate mensili senza interessi.

Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile (articolo 19-bis)

L'articolo prevede la costituzione di un unico fondo, in sostituzione, degli attuali tre, a sostegno dell'occupazione e l'imprenditoria giovanile; si tratta di finanziamenti agevolati relativi a esigenze scaturenti dalla peculiare attività lavorativa svolta e per sviluppare attività innovative e imprenditoriali: La platea degli aventi diritti viene allargata poiché il limite di età per avere accesso alle agevolazione sale da 25 a 35 anni.

Incentivi per il rientro di docenti e ricercatori scientifici residenti all'estero (articolo 17)

La norma dispone un particolare bonus fiscale per **docenti e ricercatori che rientrino in Italia dopo aver svolto un periodo non inferiore a due anni di attività di docenza o di ricerca certificati presso centri di ricerca pubblici o privati o università.** Ai fini del diritto alla particolare imposizione fiscale occorre che in uno dei cinque anni successivi alla data in vigore della presente legge divengano fiscalmente residenti nel territorio italiano. **Il reddito di lavoro dipendente o autonomo di tali soggetti è imponibile solo per il 10% ai fini delle imposte dirette e non concorre alla formazione della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive.** L'incentivo fiscale opera nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente sul territorio dello Stato e nei due anni successivi.

Si dispone anche l'applicazione del credito di imposta per le attività di ricerca per quelle stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Italia che effettuano attività di ricerca e sviluppo in seguito a contratti con imprese Ue. Per l'anno 2009 i fondi per la scuola superiore di Pubblica Amministrazione sono integrati di un milione di euro.

Mantenimento livelli occupazionali settore trasporti (articolo 19, comma 5-bis)

Il comma 5-bis dell'articolo 19, al fine di assicurare il mantenimento dei livelli occupazioni nel settore dei trasporti aerei nonché di assicurare i collegamenti nazionali ed internazionali necessari per lo sviluppo produttivo e sociale delle aree interessate, dispone che il Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro degli esteri, promuova la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del trasporto aereo, nonché la modifica di quelli vigenti per ampliare il numero dei vettori ammessi a operare sulle rotte nazionali, internazionali ed ampliare il numero delle frequenze e destinazioni su cui è consentito operare. Viene data priorità ai vettori che assicurano i livelli occupazionali. Nelle more dell'accordo l'Enac può dare autorizzazione di almeno 18 mesi.

Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione - ammortizzatori in deroga (articolo 19)

La norma ha la funzione di intervenire rispetto alla grave crisi occupazionale che colpisce plurimi settori produttivi e dei servizi e al fine di garantire copertura di cassa integrazione anche per categorie che ne sono privi.

Viene previsto un intervento straordinario di 289 milioni per il 2009, 304 milioni per l'anno 2010 e 2011 e di 54 milioni dal 2012, a tutela del reddito, ivi compresi la contribuzione figurative e gli assegni al nucleo familiare.²⁰

La tutela riguarda:

- l'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali e occupazionali in possesso

²⁰ E' importante rilevare che gli oneri configurati nel presente articolo sono stabiliti in termini di tetti di spesa; la norma quindi non attribuisce un diritto soggettivo che sia indipendente dai vincoli finanziari previsti. Il monitoraggio ad opera dell'INPS, che è anche il soggetto erogatore dei benefici, garantisce il rispetto dei vincoli. Risulta evidente alla luce dell'evoluzione della situazione produttiva ed occupazione che le risorse destinate nel presente provvedimenti per gli ammortizzatori sociali risultano al di sotto delle necessità per cui è in corso una ulteriore dibattito per una più complessiva riforma degli ammortizzatori sociali e per individuare le risorse necessarie a finanziarli.

dei requisiti richiesti dalla normativa vigente; la tutela opera per un massimo di 90 giorni nell'anno solare ed è subordinata a un intervento integrativo che copra almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali²¹ Tale requisito opererà solo a partire dal decreto normato al comma 3 del presente articolo.

▪ L'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, per lavoratori del settore artigiano e per i dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro, operanti presso imprese artigiane, sospesi per crisi aziendale o occupazionale. La tutela è sottoposta ai medesimi requisiti e modalità di cui alla fattispecie precedente.

²¹ **Gli Enti bilaterali** hanno assunto particolare rilevanza soprattutto a partire dalla legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003, (<http://www.parlamento.it/leggi/03030l.htm>) dove, in particolare all'articolo 5, vengono identificate una serie di funzioni e poi nel Decreto attuativo n. 276 del 10 settembre 2003 in cui sono così definiti:

h) *“enti bilaterali”*: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità, l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

Un esempio di essi è dato dagli Enti bilaterali del Terziario così riassunti nel sito di riferimento: *“Gli Enti Bilaterali del Terziario e del Turismo nascono nella seconda metà degli anni '80 a seguito della stipula dei rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di settore ed esprimono la volontà delle organizzazioni che rappresentano le imprese e i lavoratori di impegnarsi in una comune azione per sostenere i processi di sviluppo e di riorganizzazione sia della distribuzione commerciale e dei servizi sia del settore turistico ricettivo, delle agenzie di viaggio e dei pubblici esercizi. Gli Enti Bilaterali si pongono a livello nazionale e territoriale come strumento fondamentale del sistema delle relazioni sindacali. Il concetto di bilateralità viene inteso come momento di confronto e di concertazione tra le parti e va ad integrarsi con quello di pariteticità nella gestione delle problematiche collegate al mondo del lavoro. L'obiettivo condiviso tra le parti sociali è quello di valorizzare le potenzialità produttive ed occupazionali del mercato del lavoro mediante interventi che possano facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nel reperimento e nell'impiego di specifiche figure professionali. Agli Enti Bilaterali sono attribuite competenza in materia di politiche attive del lavoro, di formazione e qualificazione professionale, di tutela della salute e della sicurezza nel luogo di lavoro, di previdenza e di sostegno al reddito per i lavoratori in fase.”*

Il decreto in oggetto con le successive modifiche è reperibile sul sito:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/ADF61963-Co3C-4FDE-B8DD-1F5906942112/0/20030910_DLGS_276.pdf

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad articoli comparsi sui seguenti siti:

<http://www.personaedanno.it/cms/data/enciclopedia/007959.aspx>

<http://online.cisl.it/bibliotecaweb/FAV3-0001554E/So19A0675>.

E anche, con particolare riferimento agli intendimenti del Ministro del lavoro, su:

<http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Italia/2008/05/sacconi-riparte-accordi-bilaterali.shtml?uuid=d62760ec-2bb4-11dd-8931-00000e251029&DocRulesView=Libero>

- Un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per gli apprendisti con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda coinvolta nella crisi aziendale o occupazionale. La tutela vale per 90 giorni nell'intero periodo di durata del contratto. La norma a carattere sperimentale e si applica nel triennio 2009-2011; il beneficio è subordinato fin da subito all'intervento integrativo del 20% degli Enti bilaterali.

Sono stabilite le modalità con cui le aziende devono comunicare al centro per l'impiego e all'INPS la sospensione dell'attività lavorativa, nonché le motivazioni e i lavoratori interessati. Questi ultimi per godere del beneficio debbono rendere dichiarazione immediata di disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione.

Il comma 2 introduce in via sperimentale per il **prossimo triennio** anche alcune forme di **tutela per i lavoratori parasubordinati (collaboratori coordinati e continuativi) iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. Viene riconosciuta una somma pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente sulla base di tre condizioni:**

- l'attività svolta sia in monocommittenza,
- abbia conseguito un reddito nell'anno precedente che sia superiore a 5.000 euro e che non superi il minimale di reddito di cui all'art. 1 comma 3, della legge 233 del 1990, cioè circa 13.820 euro riferiti all'anno 2008,
- siano accreditati in relazione all'anno di riferimento almeno tre mensilità alla predetta gestione separata,
- non abbiano più di dieci mesi di accreditamento presso la medesima gestione separata.

Il comma 3 dispone che un apposito decreto del ministro del lavoro, di concerto con il ministro dell'Economia stabilisca le modalità di applicazione delle norme in oggetto nonché quelle di comunicazione all'Inps.

L'Inps stipula con gli Enti bilaterali convenzioni per lo scambio di informazioni e opera il monitoraggio dei provvedimenti che autorizzano i

benefici. Si dispone anche la soppressione di alcune norme che prevedevano l'erogazione di analoghi trattamenti di disoccupazione non agricola, ma in un ambito di limiti di spesa inferiori.

Settori specifici (articolo 19, commi dall'11 al 17)

I commi dal 11 al 17 dispongono una serie di misure di sostegno a specifici settori.

Nel limite di spesa di 45 milioni viene prorogata nel 2009 la cig (cassa integrazione guadagni) per i dipendenti delle imprese commerciali e delle agenzie di turismo che occupano più di 50 dipendenti. Sono destinati 12 milioni in favore di alcune categorie di lavoratori portuali. I lavoratori licenziati per giustificato motivo obiettivo da aziende fino a 15 dipendenti possono iscriversi nelle liste di mobilità anche per l'anno 2009. Prorogata la normativa che permette la stipula di contratti di solidarietà anche per le imprese artigiane anche con meno di 16 dipendenti.

Sono stanziati nuovi fondi per la formazione pubblica degli apprendisti.

Legge obiettivo (articolo 21)

Il **comma 1 dell'articolo 21** autorizza la concessione di 2 contributi quindicennali di 60 mln di euro annui a decorrere dal 2009 e di 150 mln di euro annui a decorrere dal 2010, per la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale.

Il **comma 2** provvede alla relativa copertura mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

Il **comma 3** compensa gli effetti finanziari sui saldi conseguenti all'attualizzazione dei suddetti contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della finanziaria per il 2004, mediante corrispondente utilizzo, per 350 mln di euro, per il 2011, in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008²² e, per la restante

²² Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma

quota, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate di cui al presente decreto.

La relazione tecnica sintetizza nella tabella di seguito gli effetti finanziari della norma:

(milioni di euro)

	SNF				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Maggiori spese c/capitale												
co. 1 (rata)		60	210	210		10	50	50		10	50	50
co. 3 (mutuo)		0	0	0		50	350	450		50	350	450
Minori spese c/capitale												
co. 3 (fondo comp. contr. pluriennali)						0	0	350		0	0	350

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Arredo urbano (articolo 23)

La disposizione autorizza gruppi di cittadini a formulare all'ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l'esecuzione di opere di interesse locale nel rispetto dei seguenti principi:

- devono essere indicati nella proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell'ente, i costi e i mezzi di finanziamento;
- i progetti devono essere realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati;
- l'ente interessato fornisce la propria assistenza e le eventuali prescrizioni.

512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonché alla Corte dei conti

Decorsi 2 mesi dalla presentazione della proposta, questa si intende respinta. Entro il medesimo termine l'ente locale, può, con motivata delibera, disporre l'approvazione delle proposte formulate, regolando le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. In caso di immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale è richiesto il preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione prescritti.

Inoltre viene riconosciuta una detrazione d'imposta per le spese sostenute per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere (il beneficio è fissato in misura pari al 36% del costo). Successivamente all'attuazione del federalismo fiscale, la detrazione d'imposta opererà nei confronti dei tributi propri dell'ente competente. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 60° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto anticrisi.

Alle regioni è inoltre garantita la facoltà di ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle norme.

Gara d'Opera (articolo 18, comma 4-sexties)

Il comma 4-sexties dell'articolo 18 dispone, a partire dal 1 gennaio 2009 che solo lo 0,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro pubblico, vada al responsabile del procedimento; il restante 1,5% sia destinato ad apposito capitolo dell'entrata dello stato, cioè al fondo per la tutela della sicurezza e del soccorso pubblico.

Indennità per la cosiddetta vacanza contrattuale (articolo 33)

Il comma 1 dell'articolo 33 prevede che, per il personale delle amministrazioni dello Stato, ivi incluso quello in regime di diritto pubblico destinatario di procedure negoziali, **é disposta l'erogazione con lo stipendio del mese di dicembre, in unica soluzione, dell'indennità di vacanza contrattuale riferita al primo anno del biennio economico 2008/2009, ove non già corrisposta durante l'anno 2008.**

Il comma 2 stabilisce che le somme erogate sulla base di quanto disposto dal comma 1 costituiscono anticipazione dei benefici complessivi del biennio

2008-09 da definire, in sede contrattuale o altro corrispondente strumento, a seguito dell'approvazione del disegno di legge finanziaria per l'anno 2009.

Il comma 3 prevede che agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati, per l'anno 2008, in 257 milioni di euro comprensivi degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, commi 143, 144 e 145, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Il comma 4 afferma che le amministrazioni pubbliche non statali possono provvedere, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'erogazione dell'importo di cui al comma 1 al proprio personale.

Il comma 5 stabilisce che le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui trattamento economico é direttamente disciplinato da disposizioni di legge.

Si riporta qui di seguito la tabella contenuta nella relazione tecnica relativa alle risorse disponibili per l'indennità di vacanza contrattuale:

Tavola 1: Riepilogo delle risorse disponibili per l'IVC anno 2908 per il personale delle amministrazioni statali (oneri lordi in milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Maggiori spese correnti												
Liquidazione IVC	257	257	257	257								
Minori spese correnti												
Riduzione fondo contratti	257	257	257	257								

Comma 4: prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche non statali di erogare al proprio personale analoghi importi con oneri a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (per la dimostrazione degli oneri si rinvia, alla relazione tecnica all'art. 3, comma 146, della legge 24 dicembre 2007, n. 244).

Comma 5 si precisa che restano escluse dall'applicazione dei commi da 1 a 4 le categorie di personale in regime di diritto pubblico che godono di meccanismo di adeguamento automatico della retribuzione (personale di magistratura, professori e ricercatori universitari, dirigenti del comparto sicurezza-difesa)

Limite all'attività attraverso società (articolo 18, commi 4 septies e 4-octies)

I commi 4-septies e 4-octies dell'articolo 18 dispongono una modifica delle norme che **impongono limiti all'attività che le amministrazioni pubbliche possono svolgere per il tramite di strutture societarie** contenute nel decreto legge n. 233 del 2006 e nella legge n. 244 del 2007 (finanziaria 2008).²³ Non rientrano in tali limiti le società che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi di diritto pubblico ed associazioni, unioni, consorzi di detti soggetti.

Recupero aiuti di Stato illegittimi concessi alle ex municipalizzate (articolo 24)

In data 31 gennaio 2008 la Commissione europea inviava all'Italia un parere motivato ex art. 228, Trattato CE per non avere dato attuazione alla sentenza della Corte di giustizia del 1° giugno 2006 (causa C-207/05). Con la sentenza la Corte aveva constatato che l'Italia non aveva adottato entro i termini prescritti i provvedimenti necessari per recuperare presso i beneficiari gli aiuti dichiarati illegittimi dalla decisione della Commissione 5 giugno 2002, 2003/193/CE (relativa alle esenzioni fiscali e prestiti agevolati concessi dall'Italia in favore di imprese di servizi pubblici a prevalente capitale pubblico).

Con questo articolo 24 vengono modificate proprio le procedure per il recupero degli aiuti di Stato di cui alla decisione 2003/193/Ce della Commissione, limitatamente agli aiuti consistenti nell'esenzione dall'imposta sul reddito in favore delle società cosiddette ex municipalizzate (società a partecipazione pubblica maggioritaria esercenti servizi pubblici locali).

²³ I provvedimenti sono reperibili sui siti:
<http://www.camera.it/parlam/leggi/06233l.htm>
<http://www.parlamento.it/leggi/07244l.htm>

Le modifiche consentono all'Agenzia delle entrate di esercitare, ai fini del recupero degli aiuti, poteri di accertamento analoghi a quelli che le sono riconosciuti in materia tributaria.

Si ricorda che la decisione 2003/193/Ce ha riconosciuto come aiuto di Stato l'esenzione triennale dall'imposta sul reddito (ex Irpeg, ora Ires) concessa in favore di società per azioni a partecipazione totale o maggioritaria degli enti locali, le cosiddette ex municipalizzate, e la possibilità per queste di stipulare prestiti a tassi agevolati con la Cassa depositi e prestiti, obbligando l'Italia al recupero delle somme indebitamente erogate. In base all'articolo 25 le somme recuperate sono assegnate a un Fondo, da ripartire tra gli enti pubblici territoriali, per le esigenze di trasporto locale non ferroviario.

Non sono applicabili gli istituti della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede amministrativa.

Gli interessi sul recupero degli aiuti sono determinati in base a quanto previsto dal regolamento Ce n. 794/04. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore dalla data di scadenza prevista per il saldo delle imposte non corrisposte.

Rimborsi fiscali dei pagamenti da parte della p.a. (articolo 9)

Con l'articolo 9 si dispone la **costituzione di uno speciale fondo per i rimborsi fiscali ultradecennali**, relativo alle risorse disponibili per il 2008 e 2009 il cui pagamento rientra nelle vecchie regolazioni debitorie e il cui ammontare è accertato con decreto.

Un decreto del Ministero dell'economia dovrà indicare le modalità con cui **favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e della Sace spa nella prestazione di garanzie rivolte a facilitare la riscossione dei crediti di fornitori di beni e servizi nei confronti delle Amministrazioni pubbliche**²⁴. Per l'anno 2009 le Regioni e gli Enti locali,

²⁴ Vedasi la legge 326 del 2003 Art. 6 comma 1 *Trasformazione della SACE in società per azioni* 1. L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) e' trasformato in società per azioni con la denominazione di SACE S.p.a. - Servizi assicurativi del commercio estero o più brevemente SACE S.p.a. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La SACE S.p.a. succede nei rapporti attivi e passivi, nonché nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della trasformazione. La legge è reperibile sul sito <http://www.parlamento.it/leggi/033261.htm>

nel rispetto del patto di stabilità possono lasciare certificazione ai creditori dell'esigibilità del loro credito, di modo che possa essere ceduto *pro soluto* a favore di banche e di intermediatori finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. La norma vige anche nel caso in cui il contratto di fornitura esclude la cedibilità del medesimo credito.²⁵

Versamento “F24 enti pubblici” ad altre tipologie di tributi, nonché ai contributi assistenziali e previdenziali e ai premi assicurativi (articolo 32-ter)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene disposizioni in materia di versamento dei tributi e contributi dovuti dalle pubbliche amministrazioni. Il comma 1 estende l'utilizzo del modello “F24 enti pubblici”, già previsto per il pagamento dell'IRAP, delle ritenute operate alla fonte, nonché delle addizionali, ai pagamenti di tutti i tributi erariali, dei contributi e dei premi dovuti dagli enti e dagli organismi pubblici ai diversi enti previdenziali e assicurativi; il comma 2 disciplina le relative modalità attuative.

Il comma 3 prevede che gli enti pubblici che nel 2008, ossia nel primo anno di applicazione del modello F24EP, hanno effettuato ritardati pagamenti, non vengano sanzionati, purché il versamento avvenga non oltre il secondo mese successivo alla data di scadenza stabilita.

SEMPLIFICAZIONE E DIGITALIZZAZIONE

Anagrafe (articolo 16 bis)

La normativa dispone che **i cittadini comunichino il trasferimento della propria residenza e altri eventi anagrafici e di stato civile all'Ufficio competente**, secondo **modalità semplificate** che saranno definite

²⁵ Il governo ha risposto alla possibile obiezione rispetto alla possibilità che la prestazione a titolo oneroso da parte di soggetti terzi a favore dei creditori della PA possano determinare dei costi aggiuntivi per le stesse, sostenendo che attraverso queste modalità viene invece superato l'annoso problema del ritardo dei pagamenti delle PA e dei conseguenti interessi di mora.

con uno o più decreti del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro dell'interno. Entro 24 ore dalla conclusione del procedimento amministrativo anagrafico la pubblica amministrazione competente dovrà trasmettere le variazioni all'indice nazionale degli anagrafi, che provvede a renderle accessibili alle altre amministrazioni pubbliche. La richiesta ai cittadini di produrre dichiarazioni o documenti al di fuori di quelli indispensabili costituirà violazione dei doveri d'ufficio ai fini della responsabilità disciplinare.

Ai cittadini che ne faranno richiesta verrà attribuita una casella di posta elettronica certificata ed avrà effetto equivalente, se richiesto, alla notificazione per mezzo posta e sono privi di costi. Si dispone anche che ogni amministrazione pubblica debba utilizzare unicamente la posta elettronica per le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione pubblica. **Un Decreto del Presidente del consiglio su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e di intesa con la Conferenza unificata stabilirà le modalità e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.** Il finanziamento di queste innovazioni sarà realizzato attraverso le quote non ancora impegnate del Fondo di garanzia per le Pmi (Piccole e medie imprese).

Casella di posta per le P.A. (articolo 16, comma 8)

Per quanto riguarda le Amministrazioni pubbliche (Comma 8, dell'articolo 16), nel caso in cui non abbiano già provveduto ai sensi dell'art. 47, comma 3, lettera a, del Codice dell'Amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“istituiscono una casella di posta certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6) per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, che provvede alla pubblicazione di tali caselle in un elenco consultabile per via telematica. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori*

oneri a carico della finanza pubblica e si deve provvedere nell'ambito delle risorse disponibili".²⁶

Nei rapporti tra le imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione l'utilizzo della Pec sarà automatico anche senza la preventiva accettazione del destinatario.

Documento regolarità contributiva (articolo 16, comma 10)

Al comma 10 dell'articolo 16 si dispone che **le stazioni appaltanti pubbliche** debbano acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, anche in via telematica, se lo richiede la legge.

Escussione delle garanzie prestate a favore della p.a. (articolo 28)

Il comma 1 dell'articolo 28 prevede che tutte le pubbliche amministrazioni che siano creditrici di somme superiori a 250 mln di euro, garantite da fidejussioni e polizze fidejussorie a prima richiesta, trascorsi 30 giorni dal verificarsi di un evento determinante l'escussione, diano avvio alla procedura di riscossione della garanzia stessa; a tale scopo, esse provvedono ad invitare - tramite notifica - il garante a versare l'importo garantito entro i successivi 30 giorni, precisando le motivazioni alla base della pretesa creditoria. Se il garante non adempie, seguirà l'ordinaria procedura esecutiva con l'iscrizione dei crediti al ruolo (in solido nei riguardi sia del garante che del debitore garantito) entro i successivi 30 giorni dallo spirare del termine di pagamento contenuto nell'invito.

Il comma 2 contiene una **sanzione per i dipendenti pubblici** che non adempiono alle disposizioni previste dal comma precedente: **saranno soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti.**

Nella relazione tecnica si legge che la norma è finalizzata ad una forte accelerazione della riscossione delle somme dovute a pubbliche

²⁶ Vedasi il testo completo della legge sul sito:
<http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05082dl.htm>

amministrazioni e che l'importo dei crediti pubblici, per i quali sono maturati i presupposti per l'escussione ma non sono state attivate le procedure di incasso, è valutabile in oltre 1 mld; il gettito atteso dalla norma stessa viene quantificato in 750 mln per l'anno 2009, 150 mln euro per l'anno 2010 e 100 mln per l'anno 2011, senza ulteriori specificazioni.

Il prospetto riepilogativo degli effetti sui saldi di finanza pubblica indica un maggior gettito di 750 mln per l'anno 2009²⁷, 100 mln per il 2010 e 100 per il 2001, unicamente con riferimento al fabbisogno e all'indebitamento netto.

Fatture elettroniche d'acquisto (articolo 16 bis, comma 9)

Al comma 9 dell'articolo 16 bis si dispone **la modalità di ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico**, il cui decreto attuativo dovrà stabilire specifiche tecniche che garantiscano data, origine e integrità della fattura elettronica.

Fondo unico giustizia (articolo 27 comma 21-ter)

Il comma in esame dell'articolo 27, introdotto dalla Camera dei deputati, novella l'articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, relativo al "Fondo unico giustizia".

Una prima modifica, contenuta nella lettera a), introduce un nuovo comma 3-bis che prevede, da parte del Ministero dell'economia, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (modulata su quella in materia di imposte dirette) a carico di Poste italiane S.p.a., banche ed altri operatori finanziari che omettano di intestare "Fondo unico giustizia" i titoli, i valori, i crediti, i conti, i libretti, nonché i proventi relativi ad attività finanziarie oggetto di sequestro penale e antimafia, nonché di trasmettere ad Equitalia per via telematica le informazioni relative ai libretti postali di deposito giudiziari, ai conti correnti bancari, ai depositi a risparmio ed ai conti di deposito titoli. Per la verifica di detti obblighi il Ministero può avvalersi della Guardia di finanza.

²⁷ Il dossier studi dell'ufficio legislativo del Senato analizza in senso critico tali dati. Per approfondimenti si veda: http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL30.pdf

La lettera b), modificando il comma 7, elimina l'obbligo di verifica dei presupposti del relativo incameramento, cioè dell'effettività disponibilità delle somme, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, introducendo contestualmente un limite del 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo, rese disponibili per massa e in base a criteri statistici.

La lettera c), infine, introduce il comma 7-quater, che prevede che la suddetta percentuale del 30 per cento possa essere aumentata fino al 50 per cento in funzione del progressivo consolidamento dei dati statistici.

PROVVEDIMENTI FISCALI

Accertamenti con adesione (articolo 27, commi da 1 a 8)

La disposizione amplia la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento con adesione: il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell'invito a comparire innanzi al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene alle imposte dirette e all'Iva.

L'adesione all'invito a comparire innesca un meccanismo premiale:

- **si riducono alla metà le sanzioni applicabili** per le violazioni relative ai tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta e le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo.

- se il contribuente aderisce all'invito a comparire, **le sanzioni sono ridotte a un ottavo del minimo²⁸. Questa modalità di definizione è**

²⁸ La disposizione precisa inoltre che le norme sull'adesione ai contenuti dell'invito a comparire, per quanto attiene all'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, si applichino agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009.

ammessa anche per quanto riguarda le altre imposte indirette, diverse dall'Iva²⁹;

- escluso l'obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale.
- le somme dovute generano interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.
- il mancato pagamento delle somme dovute comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei relativi importi.
- l'invito al contraddittorio non si applica agli inviti preceduti dai verbali di constatazione ai fini dell'accertamento parziale, per i quali è prevista la possibilità di adesione, ove tale adesione non sia stata prestata, e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione di accertamenti parziali.

Sono indicati anche gli elementi che deve contenere l'invito a comparire: esso deve essere motivato e segnalare le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione di tali maggiori imposte, ritenute e contributi..

Inoltre vengono previsti limiti a ulteriori attività di accertamento presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire emessi in relazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi.

Quale corollario delle disposizioni precedenti è stato:

- modificato l'articolo 4 del Dlgs 218/1997 in tema di competenza degli uffici dell'amministrazione finanziaria per la definizione degli accertamenti relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto. Il comma 4 bis che modifica l'articolo 4 del Dlgs 218/1997 è stato introdotto in sede di esame parlamentare; in particolare la modifica implica che anche nel caso di reddito attribuibile ai soci che optano per il regime della trasparenza fiscale (ai sensi degli artt. 115 e 116 del TUIR), si possa applicare la disposizione che prevede che sia l'ufficio competente all'accertamento nei confronti della società,

²⁹ Le norme introdotte in materia di definizione agevolata relative alle altre imposte indirette si applicano dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi

dell'associazione o del titolare dell'azienda coniugale a definire anche il reddito attribuibile ai soci, agli associati o all'altro coniuge, con unico atto e in loro contraddittorio.

- abrogato il comma 3 del medesimo articolo 4 del d.lgs n. 218 del 1997, che prevedeva, in via transitoria, che l'ufficio distrettuale delle II.DD o l'ufficio IVA fossero competenti, per la definizione degli accertamenti, al posto dell'Ufficio dell'entrate .

- ampliato l'ambito applicativo di alcune misure cautelari previste dal Dlgs 472/1997. L'applicazione delle misure cautelari dell'iscrizione di ipoteca e del sequestro conservativo (di cui all'articolo 22 del citato D.Lgs. n. 472 del 1997) è estesa all'insieme delle somme dovute per il pagamento di tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione. Se sussiste pericolo per la riscossione, dopo la notifica degli atti con i quali vengono accertati maggiori tributi, le disposizioni cautelari si applicano a tutti gli importi dovuti. E' stata anche introdotta una disciplina particolare in tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento: le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo.

- modificata la disciplina del diritto al discarico per inesigibilità, recata dal citato d.lgs. n. 112 del 1999, in quanto la disposizione dota l'Agenzia delle entrate del citato potere in aggiunta alla possibilità di comunicare al concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione, di segnalare azioni cautelari, conservative, ecc.

Accertamenti su particolari categorie di contribuenti (articolo 27, commi da 9 a 15)

Tale articolo reca disposizioni specifiche in materia di controlli fiscali su determinate categorie di contribuenti, o imprese di grandi dimensioni³⁰. L'Agenzia delle entrate è tenuta di norma ad attivare un controllo sostanziale

³⁰ Per "imprese di più rilevante dimensione", si intendono quelle che conseguono un volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro. L'importo verrà gradualmente diminuito fino a 100 milioni di euro entro il 31 dicembre 2011, con modalità stabilite tramite provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Fissate le modalità del "controllo sostanziale", da effettuarsi selettivamente, sulla base di specifiche analisi di rischio

sulle dichiarazioni dei redditi e sulle dichiarazioni Iva delle imprese di più rilevante dimensione. Il controllo deve essere attivato entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni.

Proprio per far fronte a tali nuove attività nonché al fine di incrementare i livelli di efficienza, nei commi da 13 a 15, si prevede una ridefinizione di competenze all'interno delle strutture dell'Agenzia delle entrate. In particolare sarà un regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate che provvederà a demandare, ad apposite strutture individuate, le attribuzioni ed i poteri in tema di accertamento, controlli e riscossione spettanti all'amministrazione finanziaria in tema di imposta sui redditi e di IVA. Ad esse, in ragione del comma 14, sono demandate le attività di:

- liquidazione delle imposte, dei contributi dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni dei redditi o dell'IVA;
- controllo formale sulle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta ai fini dell'imposta sui redditi;
- recupero dei crediti inesistenti utilizzati anche in compensazione con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano in corso i termini per il relativo recupero;
- gestione del contenzioso;
- rimborso in materia di imposte dirette e di IVA relativo ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2006 e successivi.

Infine il comma 15 prevede che i nuovi compiti assegnati all'Agenzia delle entrate dall'articolo in esame, nonché la riorganizzazione citata, debbono essere effettuati con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Utilizzando un indice medio di incasso pari al 15% con riguardo sia alle maggiori imposte dell'anno sia alle somme residue iscritte a ruolo si ottiene la

seguinte tabella:

Valori in euro

	Ulteriori accertamenti	Maggiori imposte accertabili	Residuo (competenza)	Maggiori imposte + Residuo	Incassi effettivi
2009	100	800.000.000		800.000.000	120.000.000
2010	100	700.000.000	680.000.000	1.380.000.000	207.000.000
2011	100	600.000.000	1.173.000.000	1.773.000.000	266.000.000

Inoltre, si legge nell'approfondito dossier redatto dagli uffici legislativi del Senato, il controllo automatico sortirà un effetto deterrenza sui contribuenti; pertanto l'effetto dissuasivo viene quantificato considerando che i volumi annuali complessivi delle imposte a carico di questi soggetti si attestano intorno ai 70 mld e che in linea riduttiva possono considerarsi pari a circa 300 mln di euro (5/1000) le maggiori entrate da tax compliance.

Pertanto in termini di cassa il maggior gettito sarà pari a 120 mln di euro per il 2009, 732 mln di euro per il 2010 e 566 mln di euro per il 2011.

Tali valori sono iscritti nella colonna del fabbisogno e dell'indebitamento netto, mentre ai fini del saldo netto da finanziare rilevano le maggiori entrate accertabili, pari a 800 mln di euro per il 2009, a 700 mln di euro per il 2010 ed a 600 mln di euro per il 2011.

Accertamenti – compensazioni- potenziamento dei controlli fiscali (articolo 27, commi 16 –21bis)

Il comma 16 dell'articolo 27 disciplina i termini per la notifica dell'atto di recupero dei crediti utilizzati in compensazione, che risultino inesistenti a seguito del controllo dei dati esposti nei modelli di pagamento unificato. In particolare è previsto un ampliamento dei termini pari ad 8 anni dal momento in cui è stato utilizzato il credito inesistente, a fronte degli attuali 4 anni previsti per svolgere l'ordinaria attività di accertamento.

Il comma 17 introduce una disposizione transitoria in relazione alla decadenza per la notifica dell'atto di recupero; nello specifico la notifica si rende

applicabile anche nel caso di crediti per i quali siano ancora pendenti i termini ordinari per l'accertamento.

Il comma 18 dispone in merito alla misura delle sanzioni applicabili, mentre il comma 19 contiene la previsione che, in caso di mancato pagamento delle somme dovute in base all'atto di recupero, la riscossione coattiva possa avvenire mediante ruolo straordinario in considerazione del carattere fraudolento della violazione.

Il comma 20 definisce che i termini per la notifica delle cartelle di pagamento sono equiparati a quelli previsti per le somme dovute in base ai provvedimenti di accertamento.

Il comma 21 prevede che in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 16 a 20 le dotazioni finanziarie della missione di spesa "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" sono ridotte di 110 mln di euro per l'anno 2009, di 165 mln di euro per l'anno 2010 e 220 mln di euro a decorrere dall'anno 2011.

Il comma 21-bis, **introdotto alla Camera dei deputati**, dispone che, al fine di potenziare le capacità di accertamento dell'amministrazione finanziaria senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può avvalersi del personale del Ministero dell'economia e delle finanze attualmente in servizio presso le direzioni territoriali dell'economia e finanze, previa apposita formazione specialistica.

Cassa Depositi e Prestiti (articolo 22, comma 1)

Il comma 1 dell'articolo 22 modifica l'articolo 5, comma 7, lett. a) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, nella parte in cui si definiscono gli ambiti di intervento della Cassa, prevedendo che l'utilizzo dei fondi ivi indicati sia consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione.

Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal successivo comma 11, lettera b) in relazione alla distinzione tra gestione propria e gestione "separata".

Il comma 2 prevede che all'articolo 5, comma 11, del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, come convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326, 154 dopo la lettera d), è aggiunta la lettera e), ove si stabilisce che i criteri generali per la individuazione delle operazioni finanziarie siano preventivamente stabiliti con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione secondo quanto indicato nella relazione tecnica produrrà i seguenti effetti:

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE				FABBISOGNO				INDEBITAMENTO NETTO			
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Maggiori spese c/capitale												
Co. 3 Sottoscrizione di azioni	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0	0,0	0	0	0
Minori spese correnti												
Riduzione Tab A	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0	0,05	0	0	0

Circoli privati, controlli (articolo 30)

L'articolo prescrive che l'**applicabilità del regime fiscale agevolato³¹ in favore degli enti di tipo associativo in possesso dei requisiti previsti dalla legge, è subordinata alla trasmissione all'Agenzia delle entrate** (mediante un apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate) per via telematica di dati e notizie rilevanti a fini fiscali. Detta trasmissione è necessaria al fine di predisporre i relativi controlli. Sono escluse dall'applicazione della suddetta norma:

³¹ Per completezza, si ricorda che le agevolazioni consistono nella non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi associativi secondo quanto previsto dall'articolo 148 del Tuir (Dpr 917/1986) e dall'articolo 4 del Dpr 633/1972.

- le organizzazioni di volontariato disciplinate dalla legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), **a patto che posseggano i requisiti necessari per essere qualificate come organizzazioni non lucrative di utilità sociale.**

- associazioni pro-loco **che hanno optato per il regime fiscale previsto dalla legge 398/1991, consistente in un trattamento agevolato per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi**

- **gli enti associativi dilettantistici iscritti all'apposito registro del Coni, ove non svolgano attività commerciali. Invece l'onere della trasmissione di dati e notizie deve essere assolto dalle società sportive dilettantistiche, disciplinate a fini fiscali dall'articolo 90 della legge 289/2002.**

La disposizione provvede ad elencare i requisiti necessari a configurare un ente come Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e a consentire l'accesso alle agevolazioni (anche di natura fiscale) che la legge accorda.

Si considera "attività di beneficenza", rilevante ai fini della configurazione dei requisiti delle Onlus, anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti privi di scopo di lucro operanti in alcuni specifici settori, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La qualifica di Onlus (con i conseguenti benefici fiscali) prevista dall'articolo 10 comma 8 del decreto legislativo di disciplina delle Onlus (Dlgs 460/1997) spetta alle associazioni e alle organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, senza che tale qualifica sia condizionata alla trasmissione dei dati all'Agenzia delle entrate.

La norma concede agevolazioni fiscali per le Onlus: viene estesa l'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa. Dette agevolazioni fiscali per le Onlus trovano applicazione fino al 31 dicembre 2009. L'onere di attuazione delle agevolazioni fiscali in tema di imposta catastale è quantificato in 3 milioni di euro per il solo anno 2009.

Il maggior gettito a cui tende la norma è quantificato nella relazione tecnica in 150 milioni di euro nel 2009 e nel 2010 e 300 milioni nel 2011.

Crediti d'imposta (articolo 29)

Il comma 1 prevede che la normativa sul decreto-legge n. 138 del 2002 (convertito con l. 178/2002)- il quale ha introdotto il principio generale in base al quale i soggetti interessati hanno diritto di fruire dei **crediti d'imposta** vigenti fino all'esaurimento delle relative disponibilità - si applichi a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.

I commi da 2 a 5 intervengono sulla disciplina dei crediti di imposta per le spese per attività di ricerca, prevedendo, in particolare, la conferma delle risorse già stanziata in bilancio per i crediti d'imposta alle imprese in relazione ai costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo - ai sensi dell'art. 1, commi 280-283 della legge finanziaria per il 2007 - nella misura di 375,2 mln per il 2008, di 533,6 mln per il 2009, di 654 mln per il 2010 e di 65,4 mln per il 2011.

In particolare, viene individuata, a decorrere dal 2009, una specifica disciplina ai fini della prenotazione dell'accesso alla fruizione al credito d'imposta. Il comma 6, che la Camera ha modificato in modo sostanziale rispetto alla versione originaria, prevede che l'assoggettamento dei contribuenti alle procedure di comunicazione decorra per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008; si stabilisce inoltre che, per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009 per la riqualificazione energetica degli edifici, la detrazione d'imposta dev'essere ripartita in cinque rate annuali di pari importo. Il comma 7 - introdotto dalla Camera - dispone che, nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui al precedente comma 1, in relazione all'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta per nuove assunzioni e per nuovi investimenti, l'Agenzia delle entrate effettui nel 2009 una ricognizione delle risorse formalmente impegnate ma non utilizzate o non utilizzabili. Il

comma stabilisce inoltre la riduzione delle risorse relative a rimborsi e compensazioni di crediti d'imposta esistenti presso la contabilità speciale.³²

Disposizioni fiscali in materia di giochi (articolo 30-bis)

L'articolo in esame, recante disposizioni relative alla determinazione del prelievo erariale unico (PREU) sulle somme giocate con apparecchi per il gioco lecito collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato e al finanziamento del CONI e dell'UNIRE, è stato introdotto dalla Camera dei deputati in seguito all'approvazione di un emendamento dei relatori.

Il comma 1 determina l'ammontare del PREU relativamente ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando differenti aliquote (dal 12,6% all'8%) per scaglioni di raccolta delle somme giocate rispetto alla raccolta effettuata nel 2008; le aliquote sono determinate come segue:

- a) 12,6% fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;
- b) 11,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15% della raccolta del 2008;
- c) 10,6% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15% e il 40% della raccolta del 2008; 202
- d) 9% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40% e il 65% della raccolta del 2008;
- e) 8% sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65% della raccolta del 2008.

Il comma 2 stabilisce che gli importi dei versamenti periodici del PREU dovuti dai soggetti passivi di imposta sono calcolati nella misura del 98% dell'aliquota massima del 12,6%.

Il comma 3 prevede la possibilità di rateizzazione delle somme dovute a seguito di controlli automatici, per i casi di comunicazione al contribuente da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) per omessi, carenti o intempestivi versamenti, e di comunicazione definitiva

³² Fondi di bilancio, per l'importo di 1.155,6 mln. Tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato in ragione di 286,3 mln per il 2009, 263,1 mln per il 2010, 341,8 mln per il 2011 e 264,4 mln per il 2013.

contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente (articolo 39-ter, del decreto-legge n. 269 del 2003 e articolo 14-quater del DPR n. 640 del 1972).

La disposizione, inoltre, esclude le garanzie previste dall'articolo 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997³³ nel caso in cui l'AAMS verifichi che la fideiussione già presentata dal soggetto passivo di imposta, a garanzia del PREU, sia di importo superiore alla somma da rateizzare.

Il comma 3, infine, abroga la lettera f) del comma 13-bis, dell'articolo 39 del decreto-legge n. 269 del 2003, che prevede la concessione su istanza dei soggetti passivi d'imposta della rateizzazione delle somme dovute (relative al PREU) nelle ipotesi in cui questi ultimi si trovino in temporanea situazione di difficoltà.

Il comma 4 sostituisce i commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, disponendo che a decorrere dal 1° gennaio 2011 venga determinata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la quota delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato da destinare al CONI per il finanziamento dello sport e all'UNIRE per il finanziamento del monte-premi delle corse.³⁴

³³ Qualora le somme dovute sono superiori a 50.000 euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB (d.lgs. n. 358 del 1993). In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

³⁴ Per gli anni 2009 e 2010 la quota da assegnare al CONI è fissata in 470 milioni, mentre quella per l'UNIRE è determinata in 150 milioni. Il comma 5 stabilisce che, a valere sulle maggiori entrate determinate dall'aumento del PREU disposto dal comma 1, rilevate annualmente dall'AAMS, una quota pari all'1,4% del PREU sia 204 ripartita in parti uguali – in misura non superiore a 140 milioni per ciascun ente - ed assegnata in funzione del processo di risanamento finanziario e di riassetto dei relativi settori alle attività istituzionali del CONI e dell'UNIRE, con esclusione delle ordinarie esigenze di funzionamento della medesima UNIRE, nonché all'incremento del monte-premi e delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli. Il comma 6 dispone la cessazione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, degli effetti nei confronti del CONI e dell'UNIRE delle disposizioni recate dall'articolo 1-bis, comma 7, del decreto-legge n. 149 del 2008, introdotte dalla legge di conversione n. 184 del 2008, che istituiva per il 2009, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo sul quale far affluire le entrate derivanti dalle concessioni del diritto di esercizio e raccolta in rete fisica di giochi su base ippica e sportiva. Il medesimo comma fa comunque salvo il quarto periodo del medesimo comma 7, il quale assegna all'UNIRE per il 2008 un contributo pari a 25 milioni, al fine di consentire il completamento e il potenziamento infrastrutturali dei servizi istituzionali

Il comma 7 dispone che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle modifiche al PREU disposte dal comma 1. Qualora si determinassero ulteriori maggiori entrate rispetto a tali oneri, si provvederà alla destinazione delle medesime con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti per la concessione della carta acquisti (articolo 81, comma 30, del decreto).

Quadro Strategico Nazionale (articolo 20)

Il comma 1 della disposizione prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuati gli investimenti di competenza statale, compresi quelli per la messa in sicurezza delle scuole, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico e per le implicazioni occupazionali e sociali, con particolare riferimento a quelli programmati nell'ambito della Quadro Strategico Nazionale – programmazione nazionale.

Per quanto riguarda gli interventi di competenza regionale si provvede con decreto del Presidente della Giunta.

Il comma 2 demanda ai suddetti decreti l'individuazione dei tempi di realizzazione degli investimenti e dei relativi quadri strategici.

Il comma 3 definisce i compiti e i poteri dei commissari straordinari, che svolgono funzioni di vigilanza, impulso e coordinamento degli enti e soggetti coinvolti. Qualora non siano stati rispettati (o non sia possibile rispettare) i tempi stabiliti, i commissari ne danno comunicazione al Ministro competente. Se sopraggiungono circostanze che rendono impossibile la realizzazione, totale o parziale, dell'investimento, i commissari propongono la revoca delle risorse. Nell'espletamento delle loro funzioni i commissari dispongono dei poteri, anche sostitutivi, previsti dall'articolo 13 del decreto-legge n. 67 del 1997 (comma 4) e si avvalgono degli uffici delle amministrazioni interessate e del soggetto competente in via ordinaria per la realizzazione del progetto (comma 5).

Il comma 6 dispone che i provvedimenti e le ordinanze emesse dai commissari non possono comportare oneri privi di copertura in violazione dell'articolo 81 della Costituzione ed effetti peggiorativi sui saldi, in contrasto con gli obiettivi concordati in sede europea.

Il comma 7 delega la vigilanza ed il coordinamento dei commissari al Ministro competente, che esercita tale attività avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per gli interventi di competenza regionale, il Presidente della Giunta individua la competente struttura. Le suddette strutture segnalano alla Corte dei conti i ritardi riscontrati nella realizzazione degli investimenti, ai fini dell'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Il comma 8 regola la notifica agli interessati dei provvedimenti adottati ai sensi della norma in esame e i relativi ricorsi, ispirandosi a criteri di semplificazione e velocizzazione. In particolare, si prevede che le misure cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non comportano la sospensione o la caducazione degli effetti del contratto già stipulato ed il risarcimento degli eventuali danni è disposto solo per equivalente e non può comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse risultato aggiudicatario, in base alla sua offerta presentata in gara. Viene infine asserito che dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I compensi spettanti ai commissari, definiti secondo i criteri indicati dai DPCM, sono a valere delle risorse assegnate alla realizzazione degli interventi e non vengono erogati - con l'esclusione di alcune fattispecie - qualora non siano rispettati i termini per l'esecuzione dell'intervento (comma 9).

Il comma 10 prevede l'applicazione per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale della normativa sulla finanza di progetto recata dal decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici). Nella relativa progettazione esecutiva è altresì prevista l'applicazione dei limiti acustici di cui al DPR n. 142 del 2004.

Per approfondire i contenuti dell'articolo cfr. la relazione tecnica della camera pubblicata all'indirizzo:

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_089%20vol.%20I.pdf

Riscossione (articolo 32)

L'articolo reca alcune modifiche alla disciplina della **remunerazione dell'attività di riscossione**, contenuta nell'articolo 17 del Dlgs 112//1999.

Si abbassa l'aggio di remunerazione degli agenti della riscossione, determinato in una percentuale fissa pari al 9% delle somme iscritte a ruolo (prima era il 10%) e dei relativi interessi di mora. L'aggio è a carico del debitore nella misura del 4,65% delle somme iscritte a ruolo, ove il pagamento sia tempestivo (o, entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella), mentre la restante parte dell'aggio è a carico dell'ente creditore. Viene mantenuta ferma la disposizione secondo cui, ove il pagamento non sia tempestivo, l'aggio rimane integralmente a carico del debitore. Le percentuali delle somme riscosse che costituiscono l'aggio possono essere rideterminate con decreto non regolamentare del ministro dell'Economia, nel limite di due punti percentuali di differenza rispetto a quelle stabilite dalla legge, tenuto conto del carico dei ruoli affidati, dell'andamento delle riscossioni e dei costi del sistema. L'agente della riscossione trattiene l'aggio all'atto del riversamento all'ente impositore delle somme riscosse, indipendentemente dal tipo di ufficio che ha emesso il ruolo. Limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo, l'aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale stabilita dal decreto Finanze 4 agosto 2000.

La disposizione contiene anche modifiche in materia di soggetti abilitati alla riscossione: spetta all'agente della riscossione, al posto del concessionario, il compenso per l'attività di esecuzione comunque svolta, nel caso in cui l'ente creditore emani un provvedimento che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo.

Le norme si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

E' stata modificata anche la disciplina relativa alla restituzione delle anticipazioni effettuate, in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", dalle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione. La restituzione delle anticipazioni può avvenire, anziché con rate di importo fisso, con rate di importo diverso. Le anticipazioni nette effettuate in forza dell'obbligo del "non riscosso come riscosso", ove siano riferite a quote non erariali, sono restituite in 20 rate annuali decorrenti dal 2008, a un tasso di interesse pari all'Euribor diminuito di 0,50 punti.

Per le quote, se comprese in domande di rimborso o comunicazioni di inesigibilità presentate prima del 29 novembre 2008 (o prima della data in vigore del decreto in esame), la restituzione dell'anticipazione è effettuata con una riduzione del 10% del loro complessivo ammontare.

Ai fini della restituzione delle anticipazioni versate dai concessionari, i crediti risultanti dai bilanci delle società agenti della riscossione alla data del 31 dicembre 2007 sono rimborsati rispettivamente in 10 e 20 annualità di pari entità. Il riscontro dell'ammontare dei crediti oggetto di restituzione deve essere eseguito in occasione del controllo sull'inesigibilità delle quote, da effettuarsi a campione e sulla base di criteri stabiliti da ciascun ente creditore.

L'articolo reca altresì alcune disposizioni in materia di transazione fiscale in sede di concordato preventivo.³⁵

Nel piano di concordato preventivo può essere formulata una proposta di pagamento dei tributi non solo in forma parziale, ma anche in forma dilazionata. La proposta di pagamento può, alla luce delle norme introdotte, riguardare non solo i tributi, ma anche i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota chirografaria del credito e con l'eccezione dei tributi che costituiscono risorse proprie dell'Unione europea (ad esempio, i tributi e i dazi doganali). Le disposizioni in tema di definizione delle posizioni debitorie in sede di concordato preventivo sono estese anche ai debiti previdenziali. Le norme introdotte dispongono che, con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento e non contemplare un pagamento parziale. Anche per il credito contributivo, ove assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Le procedure necessarie al perfezionamento della transazione sono compiute ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale. Un decreto del ministro del lavoro, di

³⁵ Per transazione fiscale si intende la possibilità di accompagnare al piano di concordato preventivo una proposta di pagamento, anche parziale, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria, anche se non iscritti a ruolo, con l'eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea

concerto con il ministro dell'Economia, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi definirà modalità di applicazione, criteri e condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi.

Inoltre sono presenti disposizioni in deroga alla disciplina ordinaria della riscossione tramite ruolo, con lo scopo di facilitare il recupero delle somme dovute dai soggetti che hanno usufruito delle definizioni agevolate disposte dalla legge finanziaria 2003 (legge 289/2002) e che, tuttavia, hanno omesso di effettuare i relativi versamenti.

Ci sono norme per facilitare l'aggressione del patrimonio immobiliare di questi debitori. Viene infatti abbassato a 5mila euro (anziché 8mila, come previsto dalla disciplina generale in tema di espropriazione) il limite di importo al di sotto del quale l'agente non può procedere all'espropriazione immobiliare. Consentita la disapplicazione delle norme relative all'iscrizione di ipoteca.

L'agente della riscossione³⁶, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, può utilizzare i dati relativi ai rapporti finanziari di cui dispone l'Agenzia delle entrate. Infine è stato esteso l'ambito applicativo della disciplina di definizione agevolata anche ai contribuenti, nonché ai sostituti d'imposta, che alla data del 16 aprile 2003 hanno provveduto ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2002, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a tale data.

Per ulteriori approfondimenti si legga la relazione redatta dagli uffici studi del senato(pg. 539 e ss.):

http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_089%20vol.%20I.pdf

³⁶ In argomento si precisa che la norma ha fissato in 10 milioni di euro la misura minima di capitale interamente versato richiesto ai fini dell'iscrizione nell'albo dei soggetti privati abilitati a effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi locali. Escluse da questo limite le società a prevalente partecipazione pubblica. Prevista la nullità dell'affidamento di servizi di liquidazione, accertamento e riscossione di tributi e di altre entrate degli enti locali ai soggetti che non possiedano il suddetto requisito finanziario. Se i soggetti già iscritti all'albo non adeguano il proprio capitale sociale alla misura minima di 10 milioni di euro entro 3 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto anticrisi, è prevista la decadenza dagli affidamenti in corso e la cancellazione dall'albo. In ogni caso, fino all'adeguamento essi non possono ricevere nuovi affidamenti o partecipare a gare a tal fine indette.

Semplificazione modalità di riscossione coattiva (articolo 32-bis)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, contiene norme finalizzate a semplificare le procedure di riscossione coattiva. Il comma 1 dispone che gli importi determinati a seguito delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento (ai sensi del decreto legislativo n. 462 del 1997/100) di somme dovute a titolo di contributi e premi, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento, siano direttamente iscritti a ruolo dall'Agenzia delle entrate, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di contenzioso.

Il comma 2 demanda alla **società Equitalia S.p.A. il riversamento delle somme riscosse agli enti previdenziali creditori**, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni. **Il comma 3** dispone che **le norme introdotte si applichino con riferimento ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi**. Al riguardo, nell'approfondimento redatto a cura del servizio studi del Senato, si osserva che è probabile che, parallelamente alle maggiori riscossioni di entrate contributive presumibilmente indotte dalla norma, potrebbero determinarsi oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione finanziaria, in relazione agli adempimenti previsti dalla disposizione.

SANITÀ'

Disposizioni in materia di disavanzi sanitari (articolo 6 bis)

La norma consente l'erogazione del maggior finanziamento della spesa sanitaria anche per quelle regioni che, in presenza di forti deficit sanitari, abbiano sottoscritto accordi con lo stato e nelle quali non sia stato nominato il commissario ad *acta*. L'autorizzazione al maggior finanziamento è condizionato dal fatto che la Regione interessata abbia provveduto alla copertura del disavanzo sanitario residuo con risorse di bilancio idonee e congrue entro il 31 dicembre dell'esercizio interessato. Nel

caso in cui la Regione non attuasse, secondo le modalità previste, il piano di rientro, le somme potranno essere recuperate bloccando altre erogazioni.

Al comma 3 la norma permette alle Regioni che non hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dai piani di rientro, di non ricorrere all'innalzamento oltre i livelli massimi previsti dalla legge dell'addizionale IRPEF e dell'aliquota IRAP, limitatamente all'importo per il quale siano state adottate, entro il 31 dicembre 2008, misure di copertura di bilancio idonee a congrue a conseguire l'equilibrio economico nel settore sanitario nel medesimo anno.

1	SNF			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Utilizzo risparmio per infrastrutture	0	0	0	5	0	0	5	0	0
Riduzione finanziamento equitalia	-5	0	0	-5	0	0	-5	0	0

SCUOLA

LSU Scuola (articolo 34)

La disposizione proroga per il 2009 del finanziamento delle attività per favorire la stabilizzazione occupazionale dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili presso gli istituti scolastici. Viene autorizzata, dunque, la spesa di 110 milioni di euro.

<i>(milioni di euro)</i>									
	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	2009	2010	2011
Maggiori spese correnti	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0

SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Ferrovie (articolo 25)

Con questa disposizione si istituisce nello stato di previsione del ministero dell'Economia, un fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato, con una dotazione di 960 milioni di euro per il 2009.

Un decreto del ministero dell'Economia, di concerto con il ministero delle Infrastrutture, definirà i criteri di ripartizione delle modalità di erogazione delle risorse. E' stata inoltre autorizzata una spesa di 480 milioni di euro l'anno dal 2009 al **2011 per assicurare l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, che formano oggetto dei contratti di servizio stipulati da Stato e Regioni con Trenitalia Spa.** L'erogazione delle somme è condizionata alla stipula dei contratti, per i quali si prescrive il rispetto di criteri di efficienza e razionalizzazione per assicurare il contenimento delle spese **nei limiti degli stanziamenti statali e regionali e garantire che, per il 2009, non siano disposti aumenti delle tariffe dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale.** La destinazione delle risorse in relazione ai diversi contratti sarà definita da un decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto anticrisi.

Inoltre:

- Una quota delle risorse dovrà essere destinata all'incremento e al miglioramento del materiale rotabile.
- La copertura finanziaria degli oneri è quantificata in 1.440 milioni di euro per l'anno 2009 e 480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.
- Ferrovie dello Stato Spa deve presentare al ministro dell'Economia una relazione annuale sull'attuazione delle disposizioni dell'articolo.
- Gli investimenti realizzati mediante il Fondo istituito dovranno rispettare la percentuale del 15% per il Nord e dell' 85% per il Sud del Paese.

Per approfondire l'argomento si consiglia la lettura del dossier dell'Ufficio studi del Senato (pg. 165):

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note di le ttura/NL30.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_le ttura/NL30.pdf)

Società Tirrenia (articolo 26)

E' stata autorizzata la spesa di 65 milioni di euro (che graverà sul Fondo per le aree sottoutilizzate) per gli anni 2009, 2010 e 2011, per attivare le procedure di privatizzazione della società Tirrenia di navigazione Spa e delle società controllate, e consentire la stipula della nuova Convenzione, per assicurare i collegamenti marittimi essenziali. Lo stanziamento è subordinato agli esiti delle verifiche della Commissione europea sulla compatibilità con il regime comunitario delle convenzioni.

Inoltre il comma 3 nel modificare l'articolo 57 del decreto-legge n. 112 del 2008 reca le seguenti disposizioni:

- **posticipa al 1° gennaio 2010 il passaggio alle regioni interessate delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono al loro interno;**

- **abroga le disposizioni che consentivano ad alcune regioni di richiedere il trasferimento a titolo gratuito dell'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione Spa in alcune società di navigazione e che consentivano ad altre regioni di richiedere il trasferimento gratuito del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate dalla Tirrenia e dalla Caremar per l'esercizio dei collegamenti con le isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino;**

- **abroga la disposizione che consentiva alle regioni di affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.**

Nella relazione tecnica si sintetizzano così gli effetti della norma:

	SNF			Fabbisogno - Indebitamento			totale saldi
	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Oneri Tirrenia	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	65,0	195,0
Fas:							
copertura FAS-2009	-195,0			-65,0	-65,0	-65,0	-195,0
copertura FAS-2010		-65,0			-32,5	-32,5	-65,0
copertura FAS-2011			-65,0			-65,0	-65,0
Saldo investimenti	-130,0	0,0	0,0	0,0	-32,5	-97,5	-130,0

Per la lettura integrale della relazione tecnica si rinvia a :

<http://www.camera.it/cartellecomuni/leg16/documenti/progettidilegge/IFT/formEstrazione.asp?pdl=1972>

Per approfondire i dati contenuti in tale relazione si consiglia la lettura del dossier dell'Ufficio studi del Senato (pg. 169):

[http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note di lettura/NL30.pdf](http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL30.pdf)

Società aeroportuali (articolo 4, commi da 3 bis a 3 quater)

I commi dal 3-bis al 3-quater dell'articolo 4 dispongono che il 40% delle **risorse del fondo, alimentato dalle società aeroportuali in proporzione al traffico generato** (comma 1328 dell'articolo 1 della "finanziaria" per il 2007) e versate in favore del Dipartimento dei vigili del fuoco, siano destinate a finalità di miglioramento della qualità del servizio prestato dal personale dei vigili del fuoco cioè **all'attuazione dei cosiddetti "patti per il soccorso pubblico"**. Il restante 60% viene invece attribuito all'erogazione di particolari emolumenti, cioè a una speciale indennità operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all'esterno.

Parte II

Decreto Legge n. 5 del 10 febbraio 2009 **“Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”**

Premessa

Il Decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 recante “ **Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi**” è stato approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 6 febbraio ed è stato pubblicato sulla G.U. dell’11 febbraio, entrando in vigore il giorno stesso.

Si tratta di un provvedimento di urgenza per favorire la tenuta dei settori industriali più in crisi, favorendo lo sviluppo dei consumi e l’aggregazione delle imprese in entità di maggiori dimensioni ai fini di poter reggere i contraccolpi della crisi e la sfida del mercato internazionale.

Le finalità del provvedimento sono così indicate nella comunicazione del governo:

- “- affrontare la crisi del settore con interventi urgenti di sostegno alla domanda;*
- far convergere le politiche nazionali con le indicazioni della Commissione europea e con le misure già adottate o in corso di adozione da parte degli altri Paesi europei;*
- orientare le scelte dei consumatori verso prodotti a basso impatto ambientale che vanno nella direzione degli obiettivi di Kyoto”.*

Il settore su cui si interviene comprende, oltre all’industria dell’auto, la subfornitura, la componentistica, l’engineering, il design e la rete di distribuzione.³⁷

³⁷ Nel dossier informativo della Presidenza del Consiglio il contesto su cui si colloca il provvedimento viene così individuato:

Gli oneri per le finanze pubbliche derivanti dalle norme del decreto sono così quantificati nell'articolo 8 (copertura finanziaria):

382 milioni di euro per l'anno 2009;

230,5 milioni di euro per l'anno 2010;

405,8 milioni di euro per l'anno 2011;

308,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013;

386,2 milioni di euro per l'anno 2004.

Siamo di fronte quindi a un fabbisogno di circa 1.700 euro distribuiti nell'arco di sei anni.

Il testo del decreto è reperibile sul sito:

<http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-02-11&task=dettaglio&numgu=34&redaz=009G0012&tmstp=1234865237704>

I numeri 2500 aziende, la gran parte delle quali operano nel settore della componentistica di cui il 60% al Nord; **165 miliardi di Euro** di fatturato che rappresentano l'11,4% del Pil nazionale e il 30% dell'industria manifatturiera; **2 miliardi di Euro** annui di investimenti in ricerca e sviluppo che rappresentano il 22% del totale della spesa in ricerca e sviluppo delle aziende private italiane; **81 miliardi di euro** di gettito fiscale **400 mila addetti** - 1 milione se consideriamo l'indotto allargato. **Il mercato italiano** Nel 2008 il mercato italiano dell'auto -13,4% attestandosi a 2,160 milioni di vetture con una riduzione di 331 mila immatricolazioni rispetto al 2007 Valore medio ultimi 10 anni: 2,3 milioni di vetture. **Le previsioni per il 2009** Nel 2009 si prevede che, in assenza di interventi di sostegno alla domanda, il mercato si fermerà a 1,8 milioni di auto immatricolate -360 mila immatricolazioni. **La crisi** I primi dati di gennaio segnalano una diminuzione del 32% delle vendite 2008 e un crollo degli ordinativi del 54,9%. Il rallentamento del mercato ha determinato una brusca contrazione dei livelli produttivi e l'emersione di una situazione di grave difficoltà sul versante occupazionale. Nel mese di dicembre la produzione industriale del settore ha registrato un calo del 40% con un fortissimo aumento nell'utilizzo della cassa integrazione che riguarda non solo la FIAT ma l'intero indotto. Sono oltre 500 le aziende del settore che nel mese di dicembre hanno avviato procedure di Cassa integrazione. In assenza di interventi di sostegno al mercato, si prevede che gli esuberanti per la filiera ammontano a circa 60 mila lavoratori. La ricaduta sul sistema economico nazionale della prevista contrazione del mercato dell'auto è valutabile in 0,5 punti di PIL. **Costo della crisi dell'auto nel 2009** La contrazione delle vendite e la riduzione della produzione per il 2009 determineranno un costo per lo Stato valutabile in: 700 milioni di euro di riduzione del Gettito IVA sulle auto immatricolate Tra 1 e 3 miliardi di riduzione del gettito fiscale Circa 500 milioni di euro per maggiori oneri per cassa integrazione straordinaria.

INCENTIVI AI CONSUMI

Rinnovo parco circolante veicoli, acquisto veicoli ecologici (articolo 1)

I commi 1 e 2 dispongono gli incentivi relativi alla rottamazione di auto e furgoni. **Viene concesso un contributo di 1.500 euro per chi rottama un'auto o un furgone** delle categorie euro 0, 1, 2, sostituendola/o con un nuovo mezzo della categoria Euro 4 o Euro 5 entro il 31 dicembre del 2009. Il nuovo mezzo non deve emettere più di 140 grammi di CO₂ per chilometro se alimentato a benzina o non più di 130, se alimentato a gasolio.

Il contributo statale sale a 2.500 euro se si sostituisce un vecchio autocarro di massa massima fino a 3.500 chilogrammi sostituendolo con uno nuovo di categoria Euro 4 o Euro 5.

I commi 3 e 4 normano **l'acquisto di veicoli cosiddetti "verdi", disponendo un contributo di 1.500 euro per chi acquista un'auto nuova con alimentazione a metano, elettrica o a idrogeno**, sempre che abbia emissioni di CO₂ non superiori a 120 grammi per chilometro. L'incentivo sale a 4.000 Euro se si opera l'acquisto di un autocarro a metano Euro 4 o Euro 5. La norma dispone che questi incentivi siano cumulabili con quelli del comma 1 e 2.

Il comma 5 dispone un **incentivo per la rottamazione delle moto con un contributo di 500 euro** per l'acquisto di un nuovo motociclo di categoria Euro 3 fino a 400 cc di cilindrata.

Il comma 6 estende le agevolazioni indicate nei punti **precedenti anche ai veicoli nuovi acquistati in locazione finanziaria**, con contratto stipulato tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo del 2010.

Impianti Gpl e metano (articolo 1, comma 7)

Il comma 7 dispone un **contributo di 500 euro per installare impianti Gpl, il contributo sale a 650 per quelli a metano.**

Gli incentivi si possono fruire entro i limiti previsti dal Regolamento CEE e delle regole fissate nella finanziaria del 2007. Per i crediti di imposta determinati da questi agevolazioni non vale il limite dei 250.000 euro.

Trasporto pubblico (articolo 1, comma 11-17)

I commi dall'11 al 17, disciplinano una serie di **contributi per** quanto riguarda il settore dei **trasporti pubblici al fine di abbattere le emissioni di articolato almeno del 90%**. **A questo fine sono stanziati 11 milioni che saranno distribuiti tra le Regioni che si impegnano a ridurre le emissioni**. Saranno le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a definire le modalità di erogazione del contributo che non può superare il 25% delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento del particolato dei gas di scarico e entro il limite di 1.000 euro per dispositivo.

L'erogazione del finanziamento alle Regioni è subordinato alla notifica da parte delle stesse al ministero dell'Ambiente delle misure di riduzione delle emissioni vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.

Agevolazioni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici (articolo 2)

Al comma 1 si dispone una detrazione del 20% sull'IRPEF per i contribuenti che fruiscono dei benefici della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, art. 1 (*Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio*), limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuato su singole unità immobiliari residenziali, iniziate a partire dal 1 luglio 2008, **delle ulteriori spese documentate sostenute tra il 7 febbraio e il 31 dicembre 2009 relative a mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer**.³⁸ Tale detrazione è cumulabile con quella già prevista per la sostituzione di frigoriferi e congelatori dalle norme dalla finanziaria del 2007 e 2008.

Il comma 2 dispone che la detrazione sia ripartita in 5 quote annuali e per un importo massimo di 10.000 euro.

Il comma 3 dispone che **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto **il Consiglio del Ministro promuova la stipula di un**

³⁸ La legge in oggetto è reperibile sul sito: <http://www.parlamento.it/leggi/97449l.htm>

protocollo di intenti coi produttori di beni per i quali sono previsti gli incentivi, al fine di definire gli impegni assunti da questi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per il regolare rispetto dei termini di pagamento dei loro fornitori e dell'intera filiera produttiva e distributiva.

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Distretti produttivi e reti di impresa (articolo 3)

L'articolo dispone una nuova disciplina sui distretti produttivi e reti di imprese, tematiche già normate dall'art. 6 bis della legge n.133 del 6 agosto 2008³⁹ e all'art. 1, commi 366, 367, 369, 372 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (finanziaria 2006)⁴⁰ con l'obiettivo di favorire, tramite agevolazioni fiscali, la nascita e lo sviluppo di determinate aree territoriali.

Le imprese appartenenti ai distretti possono scegliere la tassazione congiunta di distretto ai fini dell'applicazione dell'Ires. Pertanto i distretti produttivi possono acquisire la qualifica di soggetto autonomo di imposta e il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono e che hanno optato contestualmente per la tassazione unitaria. Ne consegue la possibilità di compensare in via diretta e verticale i redditi prodotti con le perdite

I distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle Entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, con riguardo alla tipologia e alla natura delle imprese stesse.

Si può usufruire del concordato anche per quelle imprese che non hanno scelto la tassazione unitaria.

I criteri generali per la determinazione di quanto dovuto sulla base del concordato sono determinati dagli enti locali interessati previa consultazione delle categorie interessate e dagli organismi rappresentativi di distretto.

³⁹ <http://www.parlamento.it/leggi/08133l.htm>

⁴⁰ <http://www.parlamento.it/leggi/05266l.htm>

In caso di osservanza del concordato i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio.

La norma indica anche un tetto di oneri per lo Stato non superiore a 10 milioni di euro per l'anno in corso e di 50 milioni di euro per gli anni successivi.

Aggregazione tra imprese (articolo 4)

Le misure di agevolazione fiscale sono **rivolte a favorire la formazione di imprese di maggiori dimensioni ai fini di affrontare la crisi economica**. Esse consistono per operazioni di aggregazione aziendali realizzate nel 2009 **con fusione o scissione**, nel riconoscimento, ai fini fiscali, del valore attribuito ai beni strumentali materiali ed immateriali, per effetto della imputazione di tali poste di bilancio del disavanzo di concambio.

In caso di conferimento di azienda l'agevolazione consiste nella possibilità di dedurre gli ammortamenti sui maggiori valori iscritti a bilancio dal soggetto conferitario sui beni strumentali materiali ed immateriali.

In entrambe le disposizioni l'ammontare complessivo non può eccedere i 5 milioni.

Le norma si applica soltanto a quelle operazioni a cui partecipino imprese che siano operative da almeno due anni e non è valida se le imprese che fanno parte dello stesso gruppo societario.

Sono esclusi in ogni caso quei soggetti che siano tra loro legati da una partecipazione superiore al 20% o siano, anche indirettamente controllati dallo stesso soggetto.

Perde l'agevolazione quella impresa che nei 4 anni successivi all'operazione sia protagonista di altre operazioni straordinarie o ceda i beni iscritti e rivalutati.

Nel caso di decadenza l'impresa dovrà versare le imposte anche per gli anni precedenti, ma su queste non saranno dovuti interessi o sanzioni.

Rivalutazione sostitutiva immobili (articolo 6)

Vengono modificate al ribasso le aliquote dell'imposta sostitutiva relativa ai maggiori valori iscritti in bilancio: l'aliquota scende dal 7% al 3% per i fabbricati strumentali e dal 4% all'1,5% per quelli non ammortizzabili.

Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli e veicoli commerciali (articolo 6)

Un decreto del Ministero dell'Economia stabilirà le modalità con cui la Sace spa garantisce agevolazioni di finanziamento per l'acquisto dei veicoli individuati all'art. 1.

Controlli fiscali (articolo 7)

La norma dispone che i controlli sulle **agevolazioni previste per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecarie, catastali**, sulle successioni donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, saranno effettuati su una base selettiva.

La conseguente maggiore capacità operativa dell'agenzia delle Entrate sarà quindi rivolta a specifici controlli per contrastare l'utilizzo di crediti inesistenti. Sulle compensazioni indebite vengono aumentate le sanzioni che possono arrivare al 200% se esse sono state superiori ai 50 mila euro.